

CLXVIª TORNATA

SABATO 24 NOVEMBRE 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegno di legge (Seguito della discussione di):	
• Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie »	5573
Oratori:	
MORTARA, <i>relatore</i>	5580
SCIALOJA, <i>relatore</i>	5588
SUPINO, <i>relatore</i>	5574
Interrogazioni (Annuncio di)	5600
Petizioni (Lettura del sunto di)	5573
Relazioni (Presentazione di)	5573, 5590

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della giustizia ed affari di culto, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'economia nazionale.

AGNETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Lettura del sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Agnetti di dar lettura del sunto delle petizioni.

AGNETTI, *segretario*, legge:

La contessa Elena Filippini Poltoratsky fa voti per asserta denegata giustizia;

Il comm. G. B. Aluffi, prefetto a riposo, fa voti per ottenere riparazione ad ingiustizie che egli afferma di avere subito dal Ministero dell'interno.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Morpurgo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MORPURGO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 maggio 1923, n. 1159, concernente la ricostituzione di registri di nascita, di matrimonio e di morte e la formazione degli atti omessi o irregolarmente formati a causa della guerra nei Comuni della Venezia » (N. 627).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Morpurgo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del seguente disegno di legge: « Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie » (N. 611).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di

pubblicare nuovi codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie ».

Come il Senato ricorda, ieri fu chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare ai senatori relatori e all'onorevole ministro.

SUPINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, *relatore*. Onorevoli colleghi, la relazione sottoposta al vostro esame espone con discreta larghezza i criteri che la Commissione ritiene doversi seguire nella riforma del nuovo Codice.

Indica altresì i punti principali e suscettibili di questa riforma, e li studia anche in relazione al progetto preliminare della Commissione nominata dal Ministero, sul quale progetto il Guardasigilli ha richiamato l'attenzione della Commissione. Posso dunque limitarmi a trattare soltanto di quei punti che hanno dato luogo alle discussioni e ai voti di associazioni e di enti pubblici, a polemiche tra scrittori autorevoli, ed anche alle osservazioni da parte degli oratori che mi hanno preceduto.

Non mi fermerò sulla questione di massima: niun dubbio che il Codice vigente abbia bisogno di una riforma, specie per il lungo tempo trascorso dalla sua formazione ad oggi.

Voi sapete infatti che il commercio si svolge di continuo, crea nuovi istituti, nuove forme di contratto; è quindi impossibile che siano sufficienti a regolarlo disposizioni che datano già da circa mezzo secolo. Per attuare però questa riforma non è necessario distruggere nella sua struttura il Codice vigente, tanto più che esso è lavoro pregevole, al quale ha legato il proprio nome uno dei più illustri nostri giureconsulti, Pasquale Stanislao Mancini, ed è anche stato tolto a modello da altre nazioni. Questo fu il principio accolto dalla nostra Commissione, di conformità a quella della Camera dei deputati, nonchè da associazioni pubbliche, Camere di commercio, ed anche scrittori autorevoli. Ben venga dunque il nuovo Codice, che è necessario sia un Codice pratico, si astenga, cioè, da concezioni puramente teoriche.

Gli uomini di affari, gli avvocati hanno bisogno di trovare nel Codice delle norme semplici e chiare che non diano luogo a contesta-

zioni. Per esempio, colui che emette un titolo di credito, colui che viene in possesso del titolo stesso, ha bisogno di sapere quali sono le obbligazioni che egli assume, quali sono i suoi diritti, ma nulla importa a lui di conoscere se la teoria dei titoli di credito è quella del contratto bilaterale, o del contratto unilaterale, della creazione, o della emissione, ovvero anche quella della pendenza. Sì, vi è anche una teoria della pendenza, che a me appare strana sebbene accolta da qualche autorevole scrittore e più strana apparirà a quelli fra voi, onorevoli colleghi, che non sono versati nelle materie giuridiche.

Essa ritiene che finchè il titolo è in circolazione esista un debito senza un credito: il credito nascerebbe soltanto al momento in cui il possessore del titolo si presenta al debitore per esigere l'adempimento della obbligazione. Ma in realtà credito e debito sono termini correlativi: non può esistere un credito se non c'è un debito, e viceversa.

Venendo adunque senz'altro ai punti più importanti della riforma, mi fermerò prima di tutto sopra un punto al quale ha accennato l'onorevole Rava, molto sinteticamente, ma con la consueta sua maestria: questo punto riguarda gli atti dell'industria agricola, e ha dato luogo a grandi questioni, a memoriali presentati alla nostra Commissione, a voti di associazioni agrarie e di Camere di commercio, e anche a polemiche di autorevoli scrittori, fra i quali mi piace anche ricordare, a titolo di onore, il nostro illustre Presidente della Sotto-commissione, onorevole Luigi Luzzatti.

Com'è sorta e in che cosa consiste questa questione? Voi sapete che nel sistema del Codice vigente gli atti attinenti all'industria agricola non sono atti di commercio, perchè manca in essi il fondamento, la caratteristica dell'atto di commercio, cioè la interposizione tra produttore e consumatore. Chi raccoglie i prodotti dei propri fondi non è un intermediario, è lui stesso il produttore. Ora è accaduto che nel progetto della Commissione si è soppresso senz'altro questo articolo 5, e si è anche dichiarato che gli atti della industria agricola sono commerciali quando sieno esercitati sotto la forma della impresa. Questa dichiarazione ha allarmato molti proprietari di terre che vendono i loro prodotti, qualche volta

anche dopo averli trasformati, per il timore di di essere considerati commercianti, di essere sottoposti a tutti gli obblighi commerciali, alla tenuta dei libri, alla denuncia della ditta, ed eventualmente anche a dichiarazione di fallimento. In verità, i timori non sono infondati. Sostanzialmente, anche di fronte alla attuale legislazione le cose non procedono diversamente, perchè ogni qualvolta l'atto esercitato assume il carattere d'impresa, esso diventa atto commerciale, perchè ciò che determina la commerciabilità non è il contenuto dell'atto, ma invece la forma dell'impresa, che è di per sé stessa forma commerciale. Tuttavia la espressione del citato articolo 5, l'incertezza che vi ha tanto nella dottrina, quanto nella giurisprudenza sul concetto d'impresa, e anche la dichiarazione che si legge nella relazione al progetto preliminare, che cioè il principio costituisce una novità, rende fondato il timore del quale ho detto.

Perciò conviene si provveda; quindi, o si mantenga il sistema attuale del Codice di Commercio, ovvero, se si vuole accennare agli atti dell'industria agricola, si adotti una formula diversa onde fornire un criterio per determinare quando tali atti diventino atti di commercio. Parecchi scrittori si sono occupati recentemente della questione: gli uni hanno proposto di dichiarare commerciali quegli atti quando la vendita avviene in uno spaccio pubblico; altri vorrebbero concedere ai proprietari e agli agricoltori la facoltà d'isciversi o no nel registro di commercio, e quindi di divenire o meno commercianti a seconda della loro volontà; altri infine, e questo credo sia il concetto più giusto, ritengono che la questione si debba risolvere nel senso della commercialità degli atti allorquando la vendita e la trasformazione dei prodotti costituisce un'azienda autonoma.

Vengo ora ad un altro punto, cioè al registro di commercio, del quale si è occupato con la sua ben nota competenza, in un lucido discorso l'onorevole collega Morpurgo. Voi sapete, onorevoli colleghi, che il Codice vigente provvede bensì alla pubblicità di tutti gli atti della vita mercantile che interessano i terzi, ma vi provvede con sistemi diversi: inserzione nei fogli ufficiali, affissione nelle borse, nei tribunali, ecc. Ma non esiste nella nostra legislazione, come

in quelle a tipo tedesco, e, recentemente, anche in Francia, un registro di commercio, elevato al grado d'istituto giuridico, nel quale debbano non solo esser notati tutti gli atti della vita commerciale, ma anche denunciate le ditte, ciò che, di regola, è necessario per acquistare la qualità giuridica di commerciante. Tale istituto del registro è opportuno sia accolto nel nostro Codice. Ricordo che in una delle ultime tornate del Senato del Regno, quando si discuteva un progetto che si riferiva alla denuncia delle ditte mercantili, io stesso proposi un ordine del giorno col quale si facevano voti per l'adozione di questo registro di commercio. Quest'ordine del giorno, accettato dal ministro del tempo, fu anche accolto dal Senato. Con questo sistema del registro si riuscirà finalmente ad ottenere quello che non si è riuscito ad ottenere fino ad ora con grave danno del commercio: cioè, che i commercianti denuncino le ditte. Ai commercianti deve essere fatto obbligo di questa denuncia sotto comminatoria di carattere giuridico, e sanzioni penali, e non soltanto, come dispone il progetto che abbiamo votato, col sistema della oblazione stragiudiziale, che è assolutamente inefficace.

Ciò posto, vengo alla grave questione trattata dall'onorevole collega Morpurgo: deve il registro di Commercio essere tenuto dalla Camera di commercio ovvero dal Tribunale? La questione, come dicevo, è grave e fu oggetto di esame anche da parte della Commissione compilatrice del progetto preliminare, la quale si pronunciò nel senso propugnato dall'onorevole Morpurgo e cioè nel senso che il registro debba essere affidato alla Camera di commercio. Per me la questione dipende dalla risoluzione di questo punto: la tenuta del registro è questione puramente tecnica, o è questione giuridica? Se è di carattere tecnico, allora naturalmente il registro deve essere tenuto dalla Camera di commercio, essendo i commercianti quelli che hanno maggiore competenza in proposito. Se invece è di carattere giuridico, allora, naturalmente, la tenuta deve spettare al Tribunale.

Io credo, ed in questo senso si è espressa la relazione, che si tratti veramente di materia giuridica, non tanto per gli effetti giuridici che l'iscrizione produce, ma anche perchè il decidere se o no la domanda di iscrizione deve essere accolta, importa un esame di ca-

rattere giuridico, che deve essere naturalmente affidato al Tribunale, non alla Camera di commercio.

Perciò ho detto nella relazione, che i tribunali danno maggior garanzia delle camere di commercio, ma ero ben lungi da alludere alla garanzia morale, perchè questa vien data così dalla Camera di commercio, come dal Tribunale e da qualunque altra autorità.

Aggiungo poi un'altra osservazione: mentre lo stesso progetto preliminare ha deciso di affidare la tenuta del registro alla Camera di commercio, ha poi stabilito un registro speciale per le società, affidandone la tenuta al Tribunale, perchè il tema può dar luogo a gravi questioni giuridiche. Ed è appunto per questa ragione che deve essere affidato al Tribunale anche il registro destinato ad accogliere le denunce dei singoli commercianti. Si deve però notare che le osservazioni dell'on. Morpurgo sono giustissime se si tien conto del fine al quale sono dirette; egli infatti dice, che i commercianti devono trovar modo di conoscere con facilità ciò che loro interessa, e più facilmente possono apprenderlo presso quella che è la loro sede naturale, cioè presso la Camera di commercio.

Di più l'onorevole Morpurgo ha aggiunto, essere opportuno che le Camere di commercio siano informate di tutto ciò che avviene nel campo commerciale, nell'interesse del commercio ed anche per poter dare dati statistici al Governo. E ciò è giusto, ma io credo che si potrebbe conciliare la tenuta del registro da parte del tribunale con le necessità alle quali allude l'onorevole Morpurgo, obbligando il tribunale a comunicare alla Camera di commercio le iscrizioni che avvengono nel registro. Così la Camera di commercio potrebbe compilare una copia di questo registro, ed i commercianti, ricorrendo alle Camere, potrebbero consultarlo ed essere informati di tutto ciò che loro interessa.

Passando ad altro argomento, mi fermerò brevemente sui principi generali in tema di obbligazioni, richiamato in proposito dai notevoli discorsi degli onorevoli Venzi e Berio. Il senatore Venzi si è occupato principalmente, con la sua ben nota competenza, dell'art. 58 del Codice di commercio, secondo il quale, i requisiti essenziali delle obbligazioni, non sono

regolati dalla legge nazionale, ma bensì dalla legge del luogo dove le obbligazioni si contraggono. Per tal modo, si prescinde dalla nazionalità dello straniero, che si obbliga commercialmente in Italia, per sottoporlo alla legge italiana. Il senatore Venzi ha escluso in primo luogo che questo articolo 58 si riferisca anche alla capacità di obbligarsi, ma veramente, ed egli stesso lo ha riconosciuto, la grande maggioranza degli scrittori ed anche dei giudicati ritiene che l'articolo stesso si applichi anche alla capacità dei contraenti, tant'è vero che, come io ricordo benissimo, nella relazione Mancini (lavoro pregevole, che è veramente documento illustrativo del vigente Codice di commercio) si trovano inserite queste precise parole: « i requisiti essenziali di cui parla l'articolo 58 sono quelli stessi dell'articolo 1104 del Codice civile ». Il quale articolo, come primo requisito, indica la capacità. Quindi credo si possa con sicurezza affermare che l'articolo 58 si riferisce anche alla capacità di contrattare. Ad ogni modo il senatore Venzi vorrebbe che quella regola fosse cancellata dal Codice, perchè, secondo la sua opinione, anche in materia di commercio dovrebbe sempre valere il principio di nazionalità, che è principio fondamentale, gloria della nostra legislazione.

Io non posso seguire l'on. Venzi nella sua opinione, per quanto autorevole essa sia. Quale fu il motivo per il quale lo stesso Mancini, che si può chiamare l'apostolo del principio della nazionalità, stabilì questa deroga all'articolo 58. Disse l'onorevole Mancini che nelle borse di commercio, specialmente in quelle dei grandi centri, molte contrattazioni avvengono tra individui che appartengono a diversa nazionalità; quindi è impossibile, per la celerità delle operazioni commerciali, obbligare i contraenti a fare delle indagini sulle rispettive leggi straniere, allo scopo di giudicare della capacità. Onde la convenienza di applicare a tutti la legge del luogo dove l'obbligazione è contratta, cioè la legge italiana. Ritengo fondato il motivo, e perciò giusta la regola dell'articolo 58 che è opportuno sia mantenuto.

Il senatore Berio, nel suo bel discorso, si è anche occupato del contratto di appalto. Egli ritiene sia meritevole di speciale regolamento, perciò che non sono sufficienti le disposizioni antiquate ed incerte contenute nel Codice ci-

vile, il quale lo comprende nella locazione d'opera, e sotto questo nome raggruppa una quantità di contratti diversi.

Giusto è il rilievo del senatore Berio. Rimane però la questione se il regolamento del contratto di appalto debba essere contenuto nel Codice civile o nel Codice commerciale. Io ritengo che il contratto di appalto possa avere carattere civile o commerciale, che si possa cioè applicare alla materia civile come a quella commerciale. Lo stesso avviene per molti altri contratti, come per es. per la compra-vendita. Quindi le regole fondamentali, come per la compra e vendita, debbono essere contenute nel Codice civile, mentre le regole speciali al contratto di appalto commerciale debbono essere contenute nel Codice di commercio. Anzi talune regole relative al contratto d'appalto hanno prevalentemente carattere di diritto pubblico, si collegano a disposizioni di carattere amministrativo, specialmente quando si tratta di appalti da parte di pubbliche autorità. Quindi, è necessario che tali regole siano contenute in leggi speciali, di carattere amministrativo.

Convengo poi nella osservazione dell'onorevole Berio che cioè non è opportuno elevare a principio stabile di diritto quello ora adottato in alcune leggi eccezionali del tempo della guerra, che cioè, quando l'esecuzione dell'opera sia resa difficile, può il giudice concedere all'appaltatore un aumento del prezzo.

Giustamente l'on. Berio ha osservato che questo principio capovolge tutte le regole giuridiche; se si poteva giustificare in condizioni eccezionali, come quelle del tempo della guerra, non può accettarsi come regola stabile e normale, da inserire nel Codice civile.

Passando ora al tema delle società, sul quale si sono intrattenuti alcuni degli oratori, è inutile osservare che la forma la quale più richiama l'attenzione del legislatore è quella della società anonima. È appunto per regolare questa forma che si affaticano da tempo i legislatori non solo italiani ma anche stranieri. In Francia, in Germania, in Inghilterra dappertutto sono state dettate in proposito una quantità di leggi. Ed è naturale; nessuno disconosce i grandi benefici di questa forma di società; basti il dire che le più grandi imprese di cui si vanta l'età moderna sono state eseguite da Società

anonime. Tuttavia non si ignorano i pericoli che dalla società anonima derivano, e purtroppo anche i disastri, dei quali spesse volte fu causa.

Tali disastri, avvenuti di recente anche fra noi, non devono farsi recedere dal sistema della libertà per sostituirvi quello della ingerenza governativa; ma nemmeno devono passare inosservati. Fino dove è possibile, si devono dettare delle disposizioni intese a che non si ripetano.

L'attenzione della sottocommissione si è volta in primo luogo sulla nomina degli amministratori: il fatto che oggi si verifica che cioè alcune persone rivestono cariche sociali in decine di Società, non deve essere altrimenti possibile; non è serio e può dar luogo a conflitti d'interessi, ed anche a inganni verso il pubblico; inganni che tutti conosciamo e dei quali è inutile parlare. Ond'è che qualche disposizione che vieti il cumulo delle cariche sociali appare assolutamente necessario.

Si è detto nella relazione al progetto ministeriale che molte volte è necessario che una società prenda ingerenza in un'altra, e che quindi nomini nel Consiglio di questa un rappresentante e questo sarà anche vero e giusto, ma non bisogna elevare il principio di eccezione a regola generale.

LUZZATTI. E non bisogna essere in 50 società diverse.

SUPINO. È dunque necessario stabilire qualche norma che, almeno entro in certi limiti, vieti il cumulo delle cariche sociali.

Pure è necessario rendere più sicura la responsabilità degli amministratori, e permettere a un numero determinato di soci, e non solo all'Assemblea generale, di esercitare la relativa azione. A questo proposito il senatore Fracassi esaminando la proposta della Commissione ministeriale, la quale dà il diritto di agire contro gli amministratori, coll'azione di responsabilità, a tanti soci che rappresentino un quinto del capitale sociale, ha chiesto che questo limite fosse abbassato fino a un decimo del capitale. Certamente il fine che si propone l'onorevole Fracassi è giusto, tutti l'intendiamo, ma dubito assai che sia opportuna la sua proposta, perchè è molto facile a certi mestatori a chi vuole disturbare la vita della società, e fare anche dei ricatti verso gli amministratori stessi, trovare soci compiacenti che aderiscono

a intentare siffatta azione, e soci compiacenti se ne trovano sempre, e meno che ne occorrono, naturalmente, il pericolo è maggiore.

D'altra parte se si considera il lato giuridico del tema, è già una eccezione permettere ad una quinta parte del capitale sociale di esercitare l'azione di responsabilità. Quale è infatti il carattere giuridico degli amministratori? Essi sono mandatari dell'Assemblea dei soci, non mandatari dei singoli soci. Quindi a rigore chi avrebbe diritto di intentare l'azione di responsabilità sarebbe il mandante, cioè l'assemblea, per effetto di regolare deliberazione.

Fra le riforme necessarie in questo tema, vi è pure quella intesa a procurare che le deliberazioni delle assemblee rappresentino veramente la volontà dei soci. Concordo in proposito con l'onorevole Morpurgo che non convenga addirittura escludere dalle assemblee i possessori di azioni al portatore: sono essi pure soci ed hanno al pari degli altri il diritto di amministrare. Gli inconvenienti che potrebbero derivare da questa norma sono già stati indicati giustamente dallo stesso Morpurgo, e per ragioni di tempo mi astengo dal ripeterli.

Sempre in questo tema un'altra cosa è necessaria, e permettete se, avendolo già scritto nella relazione, lo ripeto qui: è necessario cioè evitare quella consuetudine, che pur troppo è stata qualche volta sanzionata dalla giurisprudenza, di indire le assemblee di seconda convocazione un'ora dopo la prima. Questo non solo è contrario alla lettera, ma anche allo spirito della legge. È contrario alla lettera, perchè la legge si riferisce al giorno di convocazione non all'ora; è contrario allo spirito, perchè la legge vuol dare la possibilità ai soci intervenire all'adunanza, e di regola chi, per esempio, non può intervenire alle 10 non potrà nemmeno intervenire alle 11.

Ciò tanto più in quanto perfino le adunanze di enti pubblici, indette per una certa ora incominciano mezz'ora, un'ora dopo. Il Senato fa eccezione, e di ciò, si deve dar lode al nostro illustre Presidente. Ad ogni modo la seconda convocazione un'ora dopo la prima, diventa cosa illusoria e non rispondente al voto della legge.

Un altro punto importante è quello che riguarda la così detta catena: vale a dire l'acqui-

sto reciproco di azioni fra varie società, acquisto che, come sappiamo, ha dato luogo ad inconvenienti gravissimi, ed anche a frodi.

La sotto-Commissione si è preoccupata di questo fatto ed ha anche studiato i mezzi per impedirlo. Ma quali possono essere questi mezzi? Quali mezzi si possono attuare che non disturbino la vita delle società? È assai difficile escogitarli. Io stesso pochi anni or sono, sotto l'impressione dei disastri a cui aveva dato luogo questo sistema della catena, sostenni un rimedio radicale che è anche accolto da alcune leggi del nord America, vale a dire il divieto assoluto ad una società di acquistare le azioni di un'altra. Vi fu chi si scagliò contro di me, dicendo che questa era proposta addirittura bolscevica, sebbene in verità io mi senta tutt'altro che bolscevico. Debbo però riconoscere che, sotto l'impressione di quei disastri sono andato un po' oltre il limite, perchè non è sempre conveniente impedire l'acquisto reciproco delle azioni. Qualche volta è necessario che una società prenda interesse ad un'altra, perciò il divieto assoluto ostacolerebbe in tali casi la vita sociale. Si potrebbe anche stabilire un sistema intermedio, vale a dire che una società non potesse acquistare azioni di un'altra oltre un certo limite di capitale, ma così non si raggiungerebbe lo scopo, ed in qualche caso si incorrerebbe nell'inconveniente sopra indicato. Perciò la sotto-Commissione si è limitata ad accogliere il principio della Commissione ministeriale: che cioè nella costituzione della società e nei successivi aumenti di capitale non si possa coprirlo mediante scambio di azioni.

Anche l'istituto dei sindaci, del quale si è occupato l'onorevole Morpurgo, deve essere meglio regolato, pur escludendo il concetto che considera i sindaci come un organo antagonistico agli amministratori ed indipendente dagli amministratori stessi. Sono pure da accogliere le osservazioni dell'onorevole Morpurgo contro la proposta del progetto preliminare, per cui nelle società di piccola importanza, con un capitale inferiore a dieci milioni, e non aventi per oggetto l'esercizio del credito, basti un solo sindaco.

A discussioni vivaci ha dato luogo alla Camera dei deputati, nelle riviste giuridiche e anche qui in Senato, da parte dei colleghi Berio e Tommasi, la nuova forma di società che si

propone di introdurre nel Codice, quella cioè a garanzia limitata. Questa forma già esiste nelle province redente non solo, ma anche in Germania, in Inghilterra, ed attualmente la Francia si propone di estenderla a tutto lo Stato, mentre fino a questo momento esiste soltanto nelle province testè annesse.

Qual'è lo scopo di questa società? Essa intende a permettere ad alcuni di iniziare una impresa, sotto una ditta che ne accresca il credito, amministrando direttamente la società ed assumendo responsabilità limitata. È una forma mista tra la società in nome collettivo e la società anonima. Secondo il mio giudizio, a siffatto ragionevole scopo non possono servire le forme attuali di società; non può servire la società in nome collettivo, perchè importa responsabilità illimitata; non la società in accomandita, perchè il fine della società a garanzia limitata è quello di assumere ingerenza diretta nell'amministrazione, mentre invece con la società in accomandita i soci non possono ingerirsi nell'amministrazione stessa; e non può servire neppure la società anonima perchè questa importa formalità di costituzione e di pubblicità assai gravi.

Questi i motivi per i quali la sotto-commissione si è dichiarata favorevole a questo istituto della società a garanzia limitata, ritenendo però necessario che essa sia foggata piuttosto sul tipo della società in nome collettivo, perchè altrimenti si trasformerebbe in una piccola anonima, che non avrebbe ragione di essere e non raggiungerebbe lo scopo voluto, anche perchè non esistendo sotto una ditta non acquisterebbe credito dal nome dei soci.

Si è accennato ai pericoli che presenta questa forma di società. Ma in realtà sono maggiori quelli derivanti dalle piccole anonime, alla costituzione delle quali costringe appunto la mancanza della nuova forma. Vi sono delle società anonime che hanno un capitale di 50 o 100 mila lire, nelle quali i soci si distribuiscono familiarmente le cariche, e assumono responsabilità per somme rilevantissime giungendo poi alla rovina.

Non minori furono le discussioni circa le società cooperative. Nel concetto del progetto preliminare, il tipo della società cooperativa dovrebbe sparire, per essere assorbito da un tipo diverso, vale a dire dalla società a capitale

variabile. Ciò non appare giusto. La società cooperativa ha caratteri propri, consistenti nella mutualità, nella familiarità, nell'assenza del fine speculativo. La variabilità del capitale è uno degli elementi della società cooperativa, ma non può servire di base per stabilire le regole. Certi principi sono propri delle società cooperative e non si possono estendere ad altre società, come, ad esempio, il voto limitato concesso al socio qualunque sia il numero delle azioni da esso possedute. E poichè le cooperative sono società commerciali è naturale che trovino regolamento nel Codice di commercio. La legge deve dettare per esse disposizioni di favore, ma deve anche impedire che di tali disposizioni si valgano, come purtroppo spesso avviene, società che di cooperative hanno soltanto il nome. Ma ciò non è facile, presupponendo una definizione esatta della società cooperativa. A tal fine la sottocommissione propone che il tribunale al quale deve essere sottoposto l'atto costitutivo delle società cooperative, non si limiti ad esaminare se nella costituzione della Società sono state osservate le forme di legge, ma esamini anche, se considerata dal lato economico, la società abbia veramente carattere di cooperativa. E nello stesso tempo si deve anche porre riparo agli abusi indicati dall'onorevole Berio, dettando disposizioni intese ad impedire che coloro che sottoscrivono a società cooperative non siano tratti in inganno per ciò che riguarda la responsabilità che assumono, come è avvenuto anche di recente.

Se non vi ho troppo stancati (*Voci*: No, no) vorrei dire anche una parola sopra un argomento di grande importanza, il quale non è stato toccato dagli oratori che mi hanno preceduto, cioè a dire dei depositi bancari, dei quali non si occupa il Codice di commercio. Ond'è che ad essi si devono adattare le regole del Codice civile sul mutuo e sul deposito, non senza grandi difficoltà. La materia è necessario sia regolata, anche per ragioni di carattere politico, vale a dire per la tutela del piccolo risparmio, intorno alla quale furono più volte presentati, senza risultato, progetti di legge.

Abbiamo un progetto Cocco Ortu, un progetto Nitti, un progetto Ciuffelli, un progetto Chiesa. Ma nessuno di questi progetti è stato

tradotto in legge. La prima difficoltà che sorge in proposito è quella di determinare esattamente il concetto di piccolo risparmio. Ecco lo scoglio sul quale hanno urtato quasi tutti quei disegni di legge, e intorno al quale discutono gli scrittori. Non credo che a tal uopo si debba tener conto della disponibilità del credito a vista. Questa disponibilità è in relazione ad una quantità di elementi diversi, come l'ammontare dei depositi, il tasso degli interessi, le condizioni poste dalla Banca, ecc. Il criterio per determinare il deposito a risparmio secondo me risulta da due elementi: l'ammontare della somma ed il tasso d'interesse. Posti questi criteri per la determinazione del deposito a risparmio, si domanda quale è il sistema più efficace per tutelarlo? Non si può tutelarlo, secondo me, come è disposto dal progetto preliminare, coll'accordare ai depositanti il privilegio sui beni del banchiere: privilegio, che verrebbe dopo gli altri crediti privilegiati e ipotecari. Nel periodo vicino al fallimento, che non giunge improvviso come un colpo di fulmine, la Banca, costretta a ricorrere al credito e a procurarsi dei fondi se li procurerà concedendo a chi li fornisce speciali garanzie che prenderebbero grado avanti il privilegio dei depositi a risparmio. Quindi il privilegio di questi depositi sarebbe illusorio.

Un altro sistema da alcuni proposto consiste nel mantenere le azioni non interamente liberate per costituire coi decimi non versati una specie di riserva per i depositanti. Si può osservare che tale sistema prima di tutto sarebbe applicabile solo alle società anonime, non ai banchieri privati, e comunque costituirebbe una garanzia troppo esigua di fronte all'ammontare dei depositi.

A quanto mi sembra il miglior sistema di tutela dei depositi a risparmio compete nell'imporre a chi riceve tali depositi la costituzione di una riserva speciale costituita da buoni del tesoro, che per loro natura non sono soggetti ad oscillazioni. Tuttavia nel Codice di commercio potranno essere stabiliti alcuni principi generali relativi a questi depositi; il regolamento completo di questa materia deve essere lasciato a leggi speciali, poichè essa è in gran parte materia di diritto pubblico.

Ciò posto non mi resta che ringraziarvi, onorevoli colleghi, della benevola attenzione, e

dare lode al guardasigilli per aver presentato questo progetto di legge. Molto attende l'Italia dall'incremento delle industrie e dai commerci, ed una buona legislazione è di tale incremento fattore precipuo. Auguriamoci dunque che essa risponda al nostro desiderio, ed esaudisca anche il nostro voto che è quello della più grande prosperità economica della patria. (*Applausi; molti senatori si congratulano con l'oratore*).

MORTARA, *della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *della Commissione*. Col permesso dell'onorevole Presidente e del Senato, prima di parlare dell'argomento per cui ho l'onore di essere relatore, che è la proposta di affidare al Governo la redazione di un nuovo Codice di procedura civile, desidero dire qualche parola su una questione che ieri è stata trattata ripetutamente dagli oratori che hanno discusso il progetto di legge, e che ho veduto far capolino anche in un ordine del giorno del quale poi si occuperà fra poco il collega Scialoja. Si tratta della questione del doppio matrimonio del coniuge di un assente o scomparso.

La questione sulla validità del primo o del secondo matrimonio ha già una letteratura molto ricca in Italia; si capisce che vi possono essere opinioni in un senso o in un altro. Anzi uno degli ultimi scrittori sull'argomento ha argutamente osservato che le tre unità tra le quali si dibatte la controversia, cioè il coniuge che era scomparso e ricompare, e i due che si sono uniti in matrimonio durante la sua assenza, che queste tre unità, dico, non possono formare tante combinazioni aritmetiche quante sono le soluzioni che i giuristi hanno proposto alla difficoltà del problema relativo al doppio matrimonio. (*ilarità*).

Ciò che io desideravo far presente al Senato è che il Senato stesso ha già con la sua autorità, due volte se non sbaglio, certamente almeno una, ratificato un decreto legge del 15 agosto 1919 che si occupava di regolare lo stato civile degli scomparsi in guerra, decreto che io ebbi l'onore di preparare e di sottoporre alla firma del Re e di presentare per la conversione in legge al Senato, il quale gli accordò piena convalidazione, essendo relatore il com-

pianto e illustre nostro collega Filomusi Guelfi. In quel decreto è sanzionata la validità del primo matrimonio nel caso di ricomparsa dell'assente, con la clausola però che l'annullamento del secondo matrimonio non debba avvenire se non per domanda di una delle parti interessate, vale a dire del coniuge ricomparso o di uno dei coniugi attuali.

La questione è stata da me profondamente studiata ed ebbi anche un prezioso collaboratore in uno dei nostri onorevoli colleghi, il senatore Santucci, che mi favorì i suoi lumi per la parte storica e di diritto canonico, che pur doveva esser tenuta in considerazione.

Considerato dal punto di vista strettamente laico il matrimonio civile, è facile sostenere la tesi della validità del secondo matrimonio, perchè il secondo matrimonio suppone lo scioglimento del primo, scioglimento sia pure fondato sulla presunzione di morte dell'assente o scomparso; ma in ogni modo scioglimento effettivo, se ha forza di far cessare quel vincolo o permette che si stabilisca un nuovo vincolo matrimoniale per il coniuge rimasto vivo nello Stato. Ma il legislatore e l'uomo di Governo si devono domandare, di fronte a problemi di questo genere, se basta lo stretto ragionamento giuridico a risolvere una questione che ha un aspetto morale e sociale il quale va molto al disopra del puro e semplice rigore della esegesi giuridica.

Per quanto il caro ed illustre collega onorevole Polacco ieri abbia voluto attribuire carattere prettamente nazionale al principio della indissolubilità del matrimonio civile, fondandosi sulla autorità dei redattori del Codice civile, che combatterono memorabili battaglie per far trionfare quella forma di matrimonio nella legislazione italiana, tuttavia, al disopra di ogni sforzo dialettico, si impone la verità. La verità è che i compilatori del Codice civile, pur volendo attestare la separazione completa dell'attività dello Stato dall'attività della Chiesa, coll'istituire il matrimonio civile, non poterono e non vollero ignorare che la quasi totalità degli italiani è cattolica, e vuole la consacrazione religiosa del vincolo coniugale, e che questa consacrazione è un sacramento che si dissolve solo con la morte. Questa è la verità, che sta in fondo all'istituto della indissolubilità del matrimonio civile.

Questa verità, sancita nel Codice civile, non poteva essere dimenticata nel momento in cui si discuteva della validità dell'uno o dell'altro dei matrimoni in conflitto attuale. E allora bisognava attingere alle fonti del diritto ecclesiastico, per sapere quale sia secondo le leggi della Chiesa il matrimonio valido; e poichè il matrimonio valido secondo le leggi della Chiesa è quello consacrato dalla solenne sua benedizione, mentre il secondo matrimonio non ha carattere sacramentale, ne veniva la conseguenza che in omaggio allo stesso principio della indissolubilità del Codice civile e dell'intima sua ragione, si dovesse dare la preferenza al primo vincolo coniugale sul secondo.

Questo è il motivo per cui nel decreto 15 agosto 1919 codesto principio fu accolto e il Senato vi diede la sua piena approvazione. Ed è tanto vero, anche dal punto di vista dottrinale, che la soluzione di questo problema si congiunge alla questione della indissolubilità del matrimonio civile, che parecchi scrittori, parlando della risoluzione del primo matrimonio e della validità - in altri paesi - del secondo matrimonio, anche se ricompare l'assente o lo scomparso, dicono che la validità del secondo matrimonio ha questa base giuridica: che la risoluzione del primo è un divorzio per scomparsa, vale a dire, lo considerano risolto con la stessa efficacia e per la stessa ragione giuridica per la quale il matrimonio si scioglie mediante il divorzio.

Ora, poichè in Italia non si ammette il divorzio e resta fermo il principio della indissolubilità del matrimonio, questo principio deve essere applicato al primo e non al secondo matrimonio.

Io non so se la Commissione della Camera dei deputati abbia avuto presente questo stato del diritto positivo vigente cui ho accennato giacchè nella relazione dell'onor. Luigi Rossi, che ho sotto gli occhi, si parla a lungo dell'argomento e si accenna a dibattiti avvenuti in seno alla Commissione in cui, come può accadere, data l'indole della questione, ci sono stati dispareri.

L'onorevole Rossi era dell'avviso che dovesse valere il primo matrimonio; ma la maggioranza della Sottocommissione fu invece di parere che dovesse prevalere il secondo matrimonio. Però la maggioranza volle deliberare che il secondo

matrimonio debba rimanere fermo, eccettuato il caso della scomparsa in guerra o in conseguenza della guerra. Questa è un'allusione diretta al decreto 15 agosto 1919. Ma lo stesso onorevole Rossi nella sua relazione si domanda: quando si deve legiferare su una materia di questa importanza generale e di carattere sociale, che logica c'è a far distinzione tra il matrimonio della vedova di uno scomparso in guerra e il matrimonio della vedova di un cittadino qualunque? In verità non c'è ragione di stabilire questa differenza di trattamento; la logica vuole che il criterio della risoluzione sia unico. Il criterio unico, a mio avviso, è giustamente quello che è prevalso nel decreto del 15 agosto 1919 e che fu già approvato altra volta dal Senato per le ragioni già dette.

Soltanto merita considerazione il quesito messo avanti dall'onorevole Del Giudice, in contrasto con quel decreto, che forse egli non aveva sott'occhio nel momento in cui parlava. Intendo dire della questione se il secondo matrimonio, per la ricomparsa dell'assente, debba considerarsi risolto *de jure*, cioè senza bisogno di una dichiarazione giudiziaria o meglio di istanza di parte (perchè una dichiarazione di autorità ci vorrà sempre), ovvero si richieda l'istanza di parte. Anche questa è una questione che è stata discussa e ridiscussa tante volte. Il compianto Gianturco nel suo progetto di legge l'aveva risolta nel senso vagheggiato dall'onorevole Del Giudice, ma pochi hanno seguito nella dottrina questo concetto, il quale può essere, da un certo punto di vista astratto, rigorosamente logico, ma in concreto presenta evidentemente una quantità di inconvenienti. L'inconveniente primo che si affaccia a tutti, è quello che può dipendere dalla diversa situazione delle due famiglie, cioè della famiglia costituita dal primo matrimonio e di quella costituita dal secondo. Supponete che dal primo matrimonio non fossero nati figli e che invece dal secondo si abbiano parecchi figli. È evidente che ci può essere una ragione di umanità, di convenienza sociale e morale altissima perchè il secondo matrimonio rimanga valido e che il primo coniuge ricomparso non disturbi una famiglia, ormai costituita con vincoli morali e di affetto molto più importanti per la società e per la religione del semplice ritorno della donna alla convivenza originaria

con l'assente. Si creerebbero così degli orfani, dal punto di vista morale, per una crudeltà della legge, che potrebbe essere esiziale e che nessuna ragione giustifica. D'altronde è stato anche osservato opportunamente: sta bene che quando ritorna lo scomparso o assente gli si possa e si debba restituire il patrimonio nella perfetta integrità di capitale e accessori, come lo ha lasciato e come ha fruttificato; ma restituirgli la moglie nella perfetta integrità (*ilariti*) dopo che essa ha avuto un secondo marito, da cui forse sono nati parecchi figli, è cosa impossibile. Si veda almeno se egli è contento o no di avere di ritorno questa moglie; ed ecco perchè, sia per ragioni d'alta opportunità morale, sia per ragioni di convenienza pratica, è stato preferito il sistema di lasciare alle parti l'iniziativa della domanda di annullamento del secondo matrimonio. Questo è il partito adottato precisamente nel decreto del 15 agosto 1919 ed io credo che sia il migliore, perchè le parti sono i più sicuri giudici dei loro interessi materiali e morali, in un oggetto di questo genere.

Può accadere qualche volta che il puntiglio dell'una si urti contro veri interessi morali sostenuti dall'altra parte; per questa considerazione c'è stato chi ha proposto che invece di lasciare alle parti la decisione se il nuovo matrimonio deve essere tenuto fermo o annullato, si dia all'autorità pubblica il potere di rifiutare l'annullamento del matrimonio; lo si dia al magistrato, oppure, come taluno ha detto, al Re, il quale, come può dispensare dagli impedimenti di parentela per contrarre matrimonio, possa dispensare anche da questo impedimento della presistenza di altro matrimonio per mantenere fermo quello successivo. Ma evidentemente sono casi eccezionalissimi quelli di ricomparsa di assenti o di scomparsi, e le difficoltà che si vanno discutendo sono piuttosto dottrinali che pratiche. Anzi abbiamo la prova del decreto del 1919, in vigore ormai da quattro anni; non ho sentito mai enunciare che ne sia derivato alcun inconveniente o alcun disastro morale nelle famiglie. Io non vorrei un'organizzazione di tutela delle famiglie diversa da quella del decreto-legge del 1919; parlo di questo decreto con una certa fiducia, non perchè sia stata opera mia, ma perchè è stato adottato, senza ombra di difficoltà,

anzi con plauso, da parte del Senato nel deliberarne la conversione in legge. Non mi consta sia stato discusso alla Camera; potrebbe anche darsi che lo fosse stato, perchè in questi ultimi tempi, dato il gran numero di decreti che si sono convertiti in legge, non è facile seguire il movimento di tutti.

Questo era un tema sul quale mi premeva di offrire qualche chiarimento; ma d'altronde sono d'accordo col collega Scialoja e con tutta la nostra Commissione nel pensiero che attualmente non si può altro che discutere in forma generale se il Senato debba, come ha già fatto la Camera, conferire al Governo l'incarico di riformare il Codice civile e redigere i nuovi Codici di commercio della marina mercantile, e della procedura civile. E a proposito di quest'ultimo sarò molto breve nel parlarne ora come relatore della sotto-commissione.

Certamente fra tutte le imprese che il Governo dovrà assumere, in seguito all'approvazione di questa legge, la più urgente, e forse la più ingrata, sarà la compilazione del Codice di procedura civile. Dico la più urgente perchè come ormai è stato detto e ripetuto a sazietà, si tratta di unificare la forma dell'amministrazione della giustizia nei vecchi e nuovi confini dello Stato. Nelle nuove provincie vige ancora il regolamento giudiziario civile austriaco; questo regolamento austriaco è molto diverso nella sua impalcatura generale, e nelle sue disposizioni particolari, dal Codice di procedura civile italiano del 1865; ma a sua volta quest'ultimo non è più tutto l'ordinamento processuale civile vigente in Italia oggi. Lo è soltanto in una parte, che siamo anche imbarazzati a dire se è la maggiore o la minore, tanta è la stratificazione e la sovrapposizione successiva di leggi di leggine, di riforme parziali o generali, relative al procedimento civile; sono i frammenti di questo Codice del 1865 che sono in vigore, con intersecazione di leggi particolari che lo hanno modificato e sostituito in molte parti.

Così, per esempio, nel Codice è stabilito il procedimento formale con le sue regole solenni e gravi. Ed è da queste regole che prende norma l'istruzione nel procedimento sommario. Orbene, nel 1901 venne fatta una legge che regolava meglio il procedimento

sommario per uniformarlo alla pratica che era già in vigore da anni di trattare le cause nel maggior numero possibile, anzi nel massimo numero, col procedimento sommario, invece che col procedimento formale. E per quanto quella legge non abbia soppresso il procedimento formale, tuttavia di fatto da allora in poi codesto procedimento è rapidamente scomparso, e mai più è stato risuscitato nelle aule giudiziarie. Nonostante dunque che non abbiamo più il procedimento formale, l'istruzione civile davanti ai tribunali e alle corti d'appello si fa colle norme di quel procedimento che sono le sole contenute nel codice, il quale prescriveva con una norma generica di adattarle nei singoli casi al procedimento sommario; ma questa norma è contraria allo spirito della legislazione inaugurata nel 1901.

Io non posso entrare a trattare a fondo questa materia; ciò mi porterebbe troppo lontano; chi è pratico di essa, e ve ne sono molti qui dentro, mi comprende facilmente. Le regole del procedimento formale sono in antitesi con la nozione di un qualunque procedimento sommario, e colle sue speciali regole schematiche che la riforma del 1901, sia pure imperfettamente, aveva cercato di iniziare. È necessario dunque riformare l'istruzione del procedimento civile che ormai è diventato non più formale, non più sommario, ma ordinario, adattandole a quello che si chiama ancora procedimento sommario. C'è poi una quantità di altri rappezzi fatti al Codice nel corso del tempo che bisogna coordinare, rivedere e mettere a posto sistematicamente; così che, anche negli antichi confini, si richiede opera di unificazione.

Ma prima di intraprendere qualsiasi lavoro di analisi e di coordinamento, vi è da discutere una questione fondamentale, e cioè: dobbiamo mantenere la struttura del procedimento sommario vigente, oppure dobbiamo adottare una struttura diversa, completamente diversa, ad esempio quella del regolamento giudiziario austriaco?

Si capisce che oggi ci sia, per la fortunata annessione delle provincie della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, si capisce, dico, che ci sia tra i cittadini d'Italia parecchia gente che, per non abbandonare quelli che sono ancora i ferri del mestiere loro nel patrocinio giudiziario,

o nell'esercizio della funzione giudiziaria, esaltino al disopra del vero la bontà del regolamento giudiziario austriaco e del suo sistema.

Non nego i suoi pregi; anzi credo, per ragione di età semplicemente, di essere stato il primo in Italia a far conoscere i pregi del regolamento giudiziario austriaco nelle pubblicazioni mie; ma altro sono i pregi particolari delle singole disposizioni, che fanno parte dell'organismo processuale, altro è l'apprezzamento intorno al sistema generale del processo; questo apprezzamento sul sistema generale del processo austriaco per me incontra una pregiudiziale. Non voglio ora dire se sia buono o cattivo; per me che, quando ero ancora studente e quando feci le prime pratiche forensi maneggiai processi, istruiti e trattati secondo l'antico regolamento giudiziario austriaco, cioè sempre col quel tipo di architettura processuale che domina nel regolamento attuale, e che quindi ho una certa familiarità di vecchia data con quella struttura, potrebbe anche essere più facile la simpatia e la lode; ma una cosa mi preoccupa gravemente, dicevo appunto, come questione pregiudiziale, la diversità grande e profonda tra le forme del procedimento austriaco e tutta la sua linea architettonica, e quelle del procedimento italiano. Il che porterebbe a questa conseguenza, che se noi obblighiamo i nostri avvocati, i nostri magistrati, i nostri cancellieri, i nostri ufficiali giudiziari, perfino, quasi direi, i copisti degli uffici giudiziari, a sostituire le forme, la nomenclatura degli atti, il linguaggio processuale della legislazione austriaca a quelli della legislazione italiana, tutti costoro, dagli intellettuali a quelli che fanno l'opera più manuale, si troveranno a dover compiere uno sforzo nuovo, uno sforzo che trasporta la loro mente, le loro abitudini in un campo completamente diverso da quello in cui hanno agito e vissuto fino ad oggi. Che cosa ne nascerà? Io sono purtroppo invecchiato dentro questa materia, ho assistito, quando ancora il Codice di procedura civile era di fresca data, alle difficoltà del suo adattamento nelle diverse regioni d'Italia, perchè, come si sa, il nostro Codice di procedura civile è stato foggiato sul tipo del Codice sardo che imperava in Piemonte; e ricordo bene le discussioni es-getiche interminabili su questo o quell'articolo, su questo o quell'istituto processuale.

Esistevano è vero quattro Corti di cassazione allora, e ciascuna custodiva la propria libertà d'interpretazione, la propria autonomia di giudizi sopra le varie questioni esegetiche, concorrendo con ciò a mantenere la confusione delle lingue. Ma il fatto sta che ci sono alcuni articoli del codice (dispensatemi dal doverli citare, credetemi sulla parola) che hanno subito cinquanta anni di discussioni dottrinali, e di dissensi giurisprudenziali, prima che si arrivasse a riconoscere la suprema necessità di darvi una uniforme interpretazione in tutta Italia, affinché il cittadino che si trova a Napoli, a Torino, a Firenze o a Palermo non creda che ci sia una giustizia diversa, una legge processuale diversa, dei modi diversi di riconoscere e tutelare il diritto dei cittadini, nelle diverse provincie italiane.

Ora vogliamo andare incontro ad un altro mezzo secolo di una così penosa elaborazione della giurisprudenza per l'interpretazione di una nuova legge processuale? Ma pensate, onorevoli colleghi, che la legge processuale è per il cittadino semplicemente la manifestazione esteriore della attività della giustizia, e che quando il cittadino vede interpretata la legge processuale in opposti sensi da una provincia all'altra, da una regione all'altra, perde la fede nella giustizia. Quindi mi domando se oggi conviene di affrontare questo pericolo, se conviene di affrontarlo anche di fronte ad un fatto innegabile, e cioè alla non adattabilità di quello che direi il genio giudiziario italiano, se questa espressione è consentita, alle forme processuali del regolamento giudiziario austriaco. Questo ormai è stato riconosciuto nelle relazioni governative sul presente disegno di legge; è stato riconosciuto nelle discussioni della Camera; è stato riconosciuto in varie pubblicazioni, è stato riconosciuto dalla sotto-commissione e dalla commissione generale in nome delle quali ho l'onore di parlare in questo momento. Io credo che non mi sia necessario indugiare troppo a trattare questo tema.

Uno dei pregi che si attribuiscono al sistema austriaco è quello della oralità: su questo argomento è stata già enunciata una verità incontestabile, cioè che l'eccesso della oralità, l'applicazione troppo rigida del principio, ha finito col fare cattiva prova tanto in Austria come in Germania, dove si è dovuto ritornare

gradatamente al sistema il quale ammette la trattazione scritta del processo o almeno la tolleranza di questa trattazione scritta.

L'oralità! ma non l'abbiamo più neanche nei giudizi penali. Cosa significa oralità? Nel concetto scientifico significa la presenza, la immanenza del giudice a dirigere il processo, a far sentire la sua azione direttiva e moderatrice, acquistando così contemporaneamente la perfetta consapevolezza del contenuto della controversia per essere immediatamente pronto a deciderla appena chiuso il dibattito.

Guardiamo un poco quello che è processo orale per eccellenza in omaggio agli alti principi che si considerano conquiste della moderna civiltà da Beccaria in poi: il processo penale. Abbiamo noi realmente l'oralità nel processo penale nel senso che ora spiegavo? Il periodo istruttorio è tutto un periodo di trattazione scritta. E il periodo istruttorio adesso, mercè l'ammissione della difesa negli atti di istruzione, presenta questo fenomeno quotidiano normale: che appena un processo esce dalle semplici dimensioni di un piccolo furto o di una lieve contravvenzione, non solo vede ingrossato il fascicolo da una serie di atti scritti che raccoglie il giudice istruttore, ma da volumi di memorie presentati dagli avvocati delle parti. E non si tratta di fogli di lumi, come si dice in linguaggio forense; si tratta di veri volumi di centinaia di pagine di stampa, di memorie che gli avvocati della parte civile degli imputati, dei responsabili civili, versano dentro al processo. Al dibattimento, per poco importante che sia il processo, vi saranno sempre cinque, dieci avvocati ed il processo dura tre, quattro, ed anche sei mesi, come è accaduto di recente. Ebbene, il pubblico che assiste al processo dopo qualche giorno - quando si tratta di processi importanti dove avvocati-principi indossano la toga, cioè quando le prime formalità processuali sono adempiute, cosa vede? Vede che il processo è diretto dagli avvocati. Sì, è orale la trattazione, ma non nel senso teorico della parola, nel senso di quella oralità che è utile in quanto è diretta dal giudice, è sotto il suo dominio. Sono gli avvocati che dirigono il processo, gli avvocati della parte civile e della difesa, specialmente quando stanno di fronte i due colleghi.

Ma lasciamo il processo penale di cui ho par-

lato soltanto per accennare che non è veramente dominato dalla oralità: e veniamo al giudizio civile.

Oggi bisogna che prendiamo i fatti come sono sotto i nostri occhi. Rechiamoci in una pretura. Un onorevole collega, molto autorevole, pochi giorni fa mi diceva che nemmeno nelle preture si può più trattare un giudizio oralmente. Non c'è pretore che ammetta la deduzione in processo verbale delle osservazioni delle parti, o dell'articolazione di una prova; si esige la comparsa scritta. Eppure la pretura è l'ambiente in cui, come ho scritto nella relazione si dovrebbe ritenere che la oralità abbia il suo campo naturale, più fecondo di utilità.

Davanti ai tribunali? Andate ad assistere ad una udienza del tribunale di Roma o di Napoli e di qualche altro di analoga importanza e vedrete se è possibile parlare di oralità. L'oralità non ha ormai altro rifugio che in Corte di cassazione, dove realmente le cause si discutono, ma nelle altre sedi non vedo che ci sia la possibilità oggi di discutere.

È una bella parola quella che s'innalza in tuono severo quando si dice: sta bene; questi sono cattivi costumi, bisogna riformarli; si deve promulgare una legge energica che imporrà quello che fino ad ora non si è voluto fare. Ma credete proprio che non si è fatto perchè non lo si è voluto, o non piuttosto perchè si è urtato e si urta contro una vera impossibilità? Che cosa è accaduto anche nelle nuove provincie, come ormai risulta ufficialmente? Dopo la guerra anche nelle nuove provincie si è avuto un aumento di litigiosità sproporzionato alla misura media di litigiosità anteriore, in materia civile e commerciale. Quali siano le ragioni di questo fenomeno non so e mi astengo dall'indovinarle. Sta di fatto, che appena si è verificato questo aumento di litigiosità, è rimasta paralizzata l'attività ordinaria dei magistrati, appunto perchè l'oralità suppone il magistrato che possa realmente dirigere ogni singolo processo. Ma perchè possa dirigere realmente il singolo processo è necessario che il magistrato abbia dinanzi a sé un piccolo numero di processi; non può dirigere in una sola udienza cento o duecento processi, come accade di trovarne iscritti sul ruolo di udienza dei nostri maggiori tribunali. Quando alla corte di appello di Trieste o al tribunale di Trento si sono trovati iscritti

non più i processi in poche unità, ma in molte decine, anche là si è resa impossibile la continuazione normale del sistema di procedura anteriormente in vigore.

Io poi sarò alquanto superstizioso, ma dico sinceramente che non sono molto innamorato dell'oralità, nel senso che essa garantisca meglio la giustizia. Il giudice, quando si tratta non di condannare al pagamento di una cambiale protestata, in contumacia del debitore, ma quando si tratta di una causa dove c'è un contraddittorio, dove sorge una questione di diritto da svolgere, ha bisogno di riflettere, di studiare. La meditazione, più o meno lunga secondo le esigenze del processo, sopra le memorie scritte degli avvocati e l'agio che così è concesso al giudice di consultare autori, di esaminare la giurisprudenza, lo mettono in grado non solo di coltivare il suo ingegno, il che del resto è cosa che ha il suo valore, ma anche di dare una sentenza *cognita causa*, ponderata, ben motivata. Il sistema della oralità troppo esagerata porta anche alla conseguenza che il giudice decide molto in fatto e poco in diritto, e decide in fatto più su impressioni che su un esame minuto, ponderato, attento, come vediamo accadere nel giudizio penale. Quindi io considero che una garanzia di buona amministrazione della giustizia sia di avere giudici colti e studiosi ed abituati a meditare. La sentenza verrà un giorno, una settimana più tardi, certamente non a mesi di distanza, ma quel giusto indugio produrrà una sentenza buona. Finché ho avuto l'onore di dirigere la corte di cassazione le sentenze di quella magistratura erano un modello di celerità; spero che continueranno a dare il lodevole esempio della sollecitudine alle magistrature inferiori anche da adesso in avanti. Non ostante che le sentenze della corte di cassazione fossero esempio e scuola di celerità, rappresentavano anche le basi su cui si forma la giurisprudenza e si evolve il diritto del nostro paese.

Io credo che sia utile che il giudice abbia tempo di studiare e che non lo si stimoli con un sistema di soverchia fretta a decidere bene o male purché decida presto. Vi dirò sinceramente, che in generale noi abbiamo il torto di apprezzare molto le cose lontane e di svalutare quelle che abbiamo vicine. Noi abbiamo in sostanza una buona magistratura, nel suo insieme,

volonterosa, piena di abnegazione, laboriosa fino al sacrificio, che adempie bene alle sue funzioni dentro un sistema che ha bisogno di essere reso soltanto più maneggevole per secondare la buona volontà dei magistrati, ma non ha bisogno di una riforma tanto radicale che sposti addirittura tutto l'orientamento, tutte le abitudini di pensiero e di lavoro dei magistrati, degli avvocati, e di tutti gli altri ausiliari della amministrazione della giustizia. Ecco perché su questa questione della oralità io fino da prima che venisse compilato il progetto di legge avevo manifestato francamente il mio pensiero. Non è il caso di respingerla, di dire « niente oralità »; ne abbiamo di oralità nel nostro processo una certa quantità che potrà essere aumentata: l'abbiamo larghissima nel giudizio davanti al pretore, almeno nominalmente: e bisognerà fare ogni sforzo perché torni ad essere reale. E se finalmente andrà in applicazione la legge dell'anno passato, che stabilì l'aumento della competenza del pretore fino a cinque mila lire, possiamo sperare che tutte le cause le quali in ragione del loro mediocre valore richiedono celerità di decisione, possono essere condotte con un procedimento semplice e rapido quale si trova già delineato nelle disposizioni del Codice e in quell'ultima legge sulla procedura davanti al pretore e nel suo regolamento.

Ci sono altri concetti che si connettono con l'oralità. Si parla per esempio del principio della concentrazione processuale. In altre parole, non si deve ammettere la tolleranza dannosa che il nostro sistema processuale ammette, anzi direi quasi fomenta, e impone di portare attraverso tutti i gradi giudiziari ogni più minuscolo incidente di una causa, prima di arrivare alla discussione di merito. Molte volte a me è capitato di vedermi dinanzi, in corte di cassazione un grosso fascicolo di atti processuali i quali non erano altro che scritture e sentenze che discutevano la questione della competenza del magistrato ordinario in confronto di un magistrato speciale, o di un magistrato ordinario in confronto di un altro magistrato ordinario, o infine di tutta la magistratura ordinaria in confronto dell'autorità amministrativa. La data d'inizio della lite risaliva a tre o quattro anni, e si ricorreva in cassazione dopo tre o quattro anni di lotta nei

gradi inferiori, per chiedere che si dicesse l'ultima parola sul giudice competente. Ognuno capisce quale danno sia per le parti litiganti la moltiplicazione degli incidenti. La questione incidentale sulla competenza è inevitabile, ma si può abbreviarne il corso. Non è ora il momento di dire con quali metodi, ma il corso se ne può abbreviare certamente.

Però vi sono tante altre questioni in cui la procedura incidentale deve scomparire. Darò un esempio che pare insignificante, ma che, appunto perchè insignificante è eloquentissimo.

Si è davanti ad un giudice delegato per assumere un esame di testimoni. Come sapete c'è il capitolato della prova che contiene le interrogazioni che il giudice deve fare a ciascun testimone. Uno degli avvocati, o una delle parti presenti, chiede al giudice che si faccia un'altra interrogazione non precisamente contenuta nel capitolato. Religiosamente l'altra parte si oppone. Il giudice rinvia al Tribunale e intanto, o bene o male che sia (ma questa è pratica costante) sospende l'esame testimoniale. Si va in prima istanza, si va in appello, si va in Cassazione, passano tre o quattro anni in queste diatribe; quando la Cassazione abbia deciso che la domanda si può fare, ed annullata una sentenza la quale aveva detto invece che la domanda non si poteva fare, rinvierà la causa ad un altro giudice il quale forse tornerà a decidere che la domanda non si può fare; allora bisognerà tornare innanzi la Corte di cassazione a sezioni unite perchè decida di nuovo che la domanda si possa fare. Finalmente verrà il giudizio di merito conforme. Così, otto o dieci anni dopo iniziato l'incidente si chiamerà un'altra volta il testimone che forse sarà morto, o avrà dimenticato i fatti che formano oggetto della contestazione.

Queste sono le assurdità a cui porta l'aver mantenuto come regola dell'istruzione orale del processo sommario il metodo d'istruzione dell'antico processo formale, di cui nessuno usa più, che è morto e sepolto da venti o trent'anni.

Allora vedete qual vasto campo di utili riforme si presenta al legislatore, senza bisogno di mettere a soqquadro tutta l'architettura del nostro processo, rispettando le abitudini fondamentali della vita giudiziaria italiana, e il tipo fondamentale del ~~processo~~ italiano, adottando

tutti quei miglioramenti che sono necessari per abbreviarlo, per perfezionarlo, per concentrarlo, per introdurre quel tanto di oralità che può servire a questo fine e per soddisfare in tal guisa la coscienza giuridica della nazione, cioè degli avvocati, magistrati e litiganti; soprattutto dei litiganti, i quali invocano una procedura che sia rapida, economica (questo dell'economia è un tasto troppo doloroso che preferisco non toccare) e principalmente tale da dare la soddisfazione, a chi è impegnato in una controversia, di essere sicuro di poterla iniziare con fiducia di ottenere una giusta sentenza e di ottenerla finchè egli è vivo, non di lasciarne la ansiosa speranza in eredità ai suoi figli o nipoti.

Tutto quanto ho detto finora riguarda il procedimento che si chiama di cognizione.

C'è pure un vastissimo campo per le riforme nelle altre parti del Codice, cioè nel secondo e anche nel terzo libro, che è un mosaico di disposizioni particolari, infatti è intitolato « Dei Procedimenti speciali ». Non è il caso di trattenerci su di esso, dato il programma lineare della nostra discussione.

Quanto al secondo libro certamente in esso giganteggia il problema della espropriazione degli immobili. In questa materia ci sono riforme grandi e utili da fare, dico grandi dal punto di vista del risultato giuridico ed economico; esse sono di carattere esclusivamente tecnico. Per esempio, perchè il Senato abbia un'idea del mio modo di vedere in questa materia, bisogna impedire che una volta notificato e trascritto un precetto su un immobile, cioè la intimazione di pagamento del debito, possano passare dieci o quindici anni prima che il creditore sia in grado di domandare l'autorizzazione a far vendere quell'immobile.

Bisogna trovare il modo che quando è giunta l'ora della vendita all'asta pubblica, sia sicuro il pagamento del prezzo a favore di quei creditori che hanno diritto di priorità per le loro ipoteche o per i loro privilegi; bisogna trovar modo di abbreviare o semplificare i giudizi di graduazione, i quali, appena sorgono lievi o gravi conflitti, si perpetuano per anni ed anni e danno luogo a discussioni interminabili in tutti i gradi di istanza. Tutto questo richiede una serie di norme di carattere giuridico, bensì, ma di pura tecnica legale che

non può essere discussa oggi davanti al Senato. Io penso che si possa confidare, in base agli studi che sono già stati fatti, e soprattutto, in base a quella grande miniera di ammaestramenti e di consigli che è la giurisprudenza ormai di sessanta anni sul codice vigente, la quale mette in rilievo tutti i molti difetti del sistema esecutivo vigente, di raccogliere una tal messe di elementi per la riforma del sistema attuale di esecuzione da soddisfare i desiderata degli studiosi e i desiderata, soprattutto, degli interessati. Per esempio, una delle questioni che sopra tutte angoschia gli interessati è quella delle spese del procedimento. Tutte le espropriazioni di immobili, grandi o piccini, sono di competenza dei tribunali, il che eleva meccanicamente il livello del costo della espropriazione. Circa trenta anni fa era stato presentato al Senato un progetto per attribuire ai pretori una parte della competenza per l'espropriazione dei beni immobili. Questo progetto era modesto: si limitava ad attribuire ai pretori la competenza per la espropriazione degli immobili di un valore non superiore a tre mila lire. Ci fu una Commissione del Senato incaricata di studiare quel progetto; essa lo arrestò con una pregiudiziale. Non so sia stata scritta la relazione o se non sia stata scritta; certo il progetto non venne in discussione. La pregiudiziale era questa: sopra un immobile che vale tre mila lire ci può essere una iscrizione ipotecaria di 100 mila lire perchè quell'immobile sia stato gravato d'ipoteca insieme ad un gruppo d'immobili di maggior valore. Allora nel giudizio di graduazione può nascere una controversia su questa iscrizione, e il pretore non è competente a deciderla. Essendo stato interpellato privatamente, perchè non avevo l'onore di far parte del Senato, su questa difficoltà, osservai che il progetto stabiliva che la sentenza pronunciata dal pretore nel giudizio di graduazione non avesse autorità di cosa aggiudicata se non per quel giudizio. La difficoltà era tolta di mezzo anticipatamente.

Questa osservazione non persuase; il progetto si arenò e non se ne parlò più. Oggi, che si deve rifare il Codice di procedura civile, oggi, che il procedimento dinanzi ai pretori viene portato ad una competenza alquanto più elevata, e la svalutazione della moneta la giustificerebbe anche per una som-

ma maggiore, io credo che l'ammettere davanti ai pretori l'espropriazione immobiliare per un valore non superiore a cinque mila lire sia un provvedimento non solo di giustizia o di opportunità legislativa, ma anche di assoluta umanità; esso è necessario affinchè da queste espropriazioni si ricavi qualche cosa a beneficio dei creditori e tutto il prezzo non vada tutto a rimborso di spese e di onorari legittimamente dovuti a chi ha prestato la sua opera per gli atti del procedimento. C'è in questa materia un altro tema interessante d'indole sociale ed economica; è quello delle limitazioni al diritto di espropriazione degli immobili. Ci sono condizioni particolari per le quali debba essere impedita o sospesa la espropriazione? È questo un argomento complesso sul quale esiste una abbondante letteratura, italiana e straniera. Non voglio affrontarlo adesso, per rimanere fedele al programma che si è imposta la Commissione, ma lo accenno per dire, anche riguardo a questo punto, quanto largo e fecondo sarà il lavoro di ricostruzione del nostro procedimento in materia di esecuzione forzata.

Non ho da proporre conclusioni, perchè le conclusioni per l'approvazione della legge saranno presentate al Senato, con autorità di mille cubiti superiore alla mia, dall'illustre Presidente della nostra Commissione (*vivissimi e generali applausi*).

SCIALOJA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Onorevole Presidente, io non so se non sarebbe opportuno far dare lettura di due ordini del giorno, che gentilmente mi sono stati comunicati dai loro autori e la cui lettura potrebbe servire al Senato come posizione di problemi dei quali io potrei rapidamente occuparmi.

PRESIDENTE. Avverto che i due ordini del giorno sono stati presentati dopo la chiusura e perciò non possono essere svolti, ma soltanto messi ai voti.

Ad ogni modo prego il senatore, segretario, Sili di dar lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Di Stefano.

SILI, *segretario*, legge:

Il Senato fa voti che, negli emendamenti al Codice civile e nei nuovi Codici di commercio

e di procedura civile siano tenuti presenti i seguenti criteri:

a) *Codice civile:*

1° che, pur sancendo in massima la validità del primo matrimonio del coniugo dell'assente passato a seconde nozze, si consenta l'eccezione nel caso che dal secondo matrimonio siano nati dei figli e non ne esistano dal primo;

2° che, ad integrazione dei provvedimenti a tutela della famiglia e dei figli, siano introdotte opportune modifiche nell'istituto della dote per modo che dei beni dotali si possa disporre, senza bisogno di autorizzazione giudiziaria, ove si tratti del collocamento dei figli e non se ne possa disporre, liberamente, anche nel caso di scioglimento di matrimonio, se esistono dei figli;

3° che sia introdotto nel Codice l'istituto della superficie e sia meglio riordinato l'istituto dell'enfiteusi, contemperando i diritti del domino diretto e dell'enfiteuta, in maniera da favorire lo sviluppo dell'enfiteusi ed abolendo le gravezze fiscali non rispondenti alla sua natura (imposta di ricchezza mobile);

4° che, pur mantenendo, attualmente, migliorato l'istituto della trascrizione, si avvii la nostra legislazione, alla introduzione del sistema tavolare esistente nelle nuove Province.

b) *Codice di commercio:*

1° che i principi sulle obbligazioni e sulle prove trovino posto nel Codice civile e che, pur allargando i mezzi probatori in materie economiche, si tenga fermo il principio della scrittura nei casi indicati nell'art. 1314 Codice civile, armonizzando con esso gli articoli 44 e 53 Codice di commercio;

2° che, abolendosi il curatore provvisorio, il curatore venga nominato dalla maggioranza dei creditori, rappresentanti la maggioranza degli interessi, e che il rapporto di lui debba limitarsi ai risultati della sua amministrazione, senza entrare in altre indagini demandate esclusivamente al magistrato.

c) *Codice di procedura civile:*

1° che la riforma contempra tutte le leggi giudiziali civili;

2° che, adottandosi l'attuale procedimento sommario - misto di scrittura ed oralità - venga

opportunamente modificato in modo da assicurare:

a) la perfetta uguaglianza e garanzia delle parti litiganti;

b) la massima celerità del giudizio;

c) la maggiore semplicità di forma, sia nell'inizio e nello svolgimento del giudizio, sia nelle decisioni del magistrato;

d) le minori gravezze fiscali e l'unificazione di esse;

3° che, abolito l'attuale rimedio della revocazione, il quale si è manifestato nella pratica inutile, dannoso e contrario ai fini della giustizia, venga istituito il rimedio della *revisione* contro le sentenze inappellabili o rese in grado di appello, affidato a delle corti di appello regionali, e che la istanza di revisione oltrechè nei casi previsti dall'attuale Codice per la revocazione possa proporsi altresì:

a) ove siasi omesso di pronunziare su un capo di domanda;

b) ove siavi contraddizione nei motivi o tra essi e il dispositivo;

c) ove non siasi inteso il P. M. nei casi prescritti dalla legge.

DI STEFANO.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole senatore Nuvoloni.

SILI, *segretario*, legge:

Il Senato,

fa voti perchè il Governo, valendosi della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile, includa fra i casi di nullità del matrimonio quelli ormai entrati nella coscienza nazionale, tra cui quello in cui esista separazione coniugale consensuale o giudiziale durata almeno cinque anni, specialmente quando non vi siano figli, e l'altro caso in cui uno dei coniugi sia stato condannato a pena infamante della durata di cinque o più anni;

fa voti inoltre che nella riforma del Codice di procedura civile faccia ritorno, come norma, al rito formale con abbreviazione di termini; facendo obbligo alle parti di comunicarsi tutti i documenti con comparsa, ed al giudice di fare all'udienza la relazione della causa, ripristinando come norma la discussione sommaria delle cause avanti ai giudici collegiali;

fa voti infine perchè siano abolite le giurisdizioni speciali e segnatamente quella dei Tribunali delle acque, disponendo che ogni Tribunale e Corte provinciale possa conoscere di dette cause, chiamando a comporre il collegio un giudice tecnico o ingegnere del Genio civile della provincia tutta volta che si discuta di acque.

NUVOLONI.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Ancona a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

ANCONA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 marzo 1922, n. 693, relativo a riduzioni di tariffa per i trasporti dei residui utilizzabili della combustione del carbon fossile » (N. 647).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Ancona della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Pantaleoni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione:

PANTALEONI. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome dell'Ufficio centrale, la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 14 giugno 1923, numero 1445, che modifica la circoscrizione di alcune Camere di commercio del Regno » (N. 634).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Pantaleoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Scialoja.

SCIALOJA. Non so proprio se non sia il caso di rinunciare alla parola...

Voci. No, no.

SCIALOJA ...data l'ora molto avanzata e il desiderio di molti colleghi di terminare oggi. Io non son uso ad essere lungo nei miei discorsi; ma d'altra parte non posso promettere, di finire in cinque minuti.

Voci. A domani. (Rumori).

PRESIDENTE. Non è possibile togliere la seduta alle cinque.

SCIALOJA. Non si tratta di togliere la seduta, ma di rinunciare alla parola.

PRESIDENTE. Non ne vedo la ragione, Ella, onorevole Scialoja, ha tutto il tempo di parlare, nè il Senato le pone alcun limite. Ella parlerà tutto il tempo che è necessario.

SCIALOJA. Sta bene. In massima parte i discorsi che ho ascoltato con grande attenzione e con mio profitto intellettuale, hanno avuto per oggetto la riforma del Codice civile. E una parte degli ordini del giorno, che sono stati letti ora, dei colleghi Di Stefano e Nuvoloni si riferisce anche alla riforma del Codice civile. Io credo che i due colleghi, che hanno presentato questi ordini del giorno, vorranno accettare facilmente l'invito che io vorrei far loro di ritirarli e di convertirli nell'espressione di voti personali, di proposte di cui dovrà tener conto eventualmente la Commissione riformatrice del Codice civile. Così le loro proposte si considereranno come se fossero dei brevissimi discorsi fatti al Senato. (*Benissimo*).

La questione d'ordine più generale che è stata qui presentata, è quella relativa alla estensione del mandato per la riforma del Codice civile, questione sollevata dal collega Tommasi, sulla quale il Senato vorrà concedermi alcune parole. Il progetto di legge che conferisce i pieni poteri legislativi, con certe determinate formalità, al Governo, è amplissimo per quanto riguarda il Codice di commercio, il Codice di procedura civile e il Codice della marina mercantile. Invece ha una forma diversa per quanto riguarda il Codice civile. Si enumerano nel mandato alcuni istituti come oggetto di modificazione eventuale da parte del Governo e delle Commissioni che dovranno preparare i progetti; sicchè si è creduto da molti che il mandato legislativo consistesse soltanto nel portare qualche ritocco alle disposizioni relative a quegli istituti. Io non credo che il progetto di legge abbia questo significato; ed aggiungo subito che, se avesse questo significato, voterei contro, e certo pregherei il ministro ed il Senato di esonerarmi da qualunque collaborazione alla legge futura: perchè, a parer mio, il volere fare delle leggi che non siano all'altezza dei tempi e che non possano eventualmente essere prese a modello dalle legislazioni degli altri paesi civili, sarebbe voler fare un aborto: e il procurato

aborto è un reato... (*Si ride*). Non sarebbe conforme alla dignità del nostro paese, al glorioso nome d'Italia nella storia del diritto, ed alle aspirazioni che animano tutti noi in questo momento, il proporci di fare un Codice civile, ossia la più importante legge dello Stato, che non abbia ad essere opera eccellente.

Ma io ritengo che il progetto di legge, così com'è concepito, attribuisca al Governo la facoltà di fare un codice quale si richiede.

Non bisogna dimenticare che il mandato non si riduce a quei singoli istituti, che sono espressamente menzionati; il mandato incomincia con una dichiarazione d'ordine generalissimo: « Il Governo del Re, è autorizzato, tenendo presenti le disposizioni attualmente in vigore, nelle nuove provincie a ecc., ecc. ». Ora le disposizioni in vigore nelle nuove provincie si riferiscono a tutto il complesso del diritto e il Codice civile austriaco recentemente riformato con le tre grandi *Novelle*, pubblicate nel 1914-1915 e 1916 costituisce ormai una legislazione in gran parte nuova, perchè queste tre *Novelle* hanno modificato il vecchio e glorioso Codice austriaco del 1910 profondamente, in essenziali istituti.

Se dunque noi vogliamo fare un lavoro sulle basi anche del Codice austriaco, non possiamo limitarci a quelle singole materie che sono state enumerate.

Ma, si aggiunge poi, nel numero 3 del progetto, che il mandato si estende a coordinare le nuove disposizioni del Codice civile con le altre relative alle medesime materie, incorporando, ove occorra, nel Codice stesso, le disposizioni delle leggi speciali, e a modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato.

Dunque bisognerà tener conto di tutto il complesso delle leggi emanate dopo il 1865 fino ad oggi in materia di diritto civile.

Quali e quante siano queste leggi nessuno perfettamente lo sa, perchè la nostra legislazione ha proceduto in questa materia in modo così disordinato e scorretto, che è veramente impossibile, anche ai più profondi cultori del diritto civile, di rendersi conto delle modificazioni che questa ha subito in forza delle nuove leggi. Spesso si trova una modificazione del Codice civile sotto un titolo dei più straordinari, dei più inaspettati. Io ricordo di avere

fermata in Senato una legge relativa agli ufficiali dell'esercito, la quale modificava la legge sulla cittadinanza, senza che lo sapesse neppure colui che l'aveva proposta, che si meravigliò quando io dissi che si modificava il Codice civile.

Ora questo è accaduto moltissime volte, ed è accaduto a tal punto, che ricordo una sentenza della Corte di cassazione di Roma che annullò una sentenza della Corte d'appello, perchè non aveva applicato un articolo del Codice civile, e la Corte di cassazione non sapeva che questo articolo era abrogato. (*Si ride*). Ma ad essa non ne faccio colpa, è materia di tale e tanta difficoltà, e così intricata, che io credo che nessuno possa rendersene esatto conto.

Ora in queste condizioni di cose voi vedete che si estende a tutte le parti del Codice la ricerca che si deve fare. E non solo si dovrà tener conto di questo nuovo diritto così sparso e irregolare su tutte le materie; ma, poichè nel presente progetto di legge si dà il mandato di fare un nuovo Codice di commercio, e il Codice di commercio non è che un capitolo del diritto generale delle obbligazioni è evidente che il diritto delle obbligazioni dovrà rivedersi anch'esso: sarebbe infatti assurdo che si facesse un Codice di commercio che non fosse più d'accordo con la legge generale delle obbligazioni del Codice civile. Siccome delle obbligazioni non si fa parola nel mandato espresso, si deve ritenere implicitamente inclusa la riforma di questa materia nella menzione del Codice di procedura civile, che per tanta parte si riconnette a materie che si trovano nel Codice civile.

Io credo pertanto che nel mandato legislativo non vi siano limiti di estensione; i limiti che si intendono assegnati all'opera del Governo da questa legge sono, a parer mio, relativi alla sostanza degli istituti giuridici; ciò che s'intende dire di questo progetto è che in alcune materie del Codice, che sono anche fra le più delicate, si dà mandato di mutare anche le norme sostanziali del Codice civile; nelle altre che non siano menzionate espressamente, o indirettamente, l'opera di riforma dovrà avere piuttosto carattere di elaborazione tecnico-giuridica che di modificazione delle norme sostanziali che hanno il loro diretto fondamento negli istituti sociali ed economici presenti.

Ecco la significazione di questo mandato. Inteso così, lo credo utile e credo che sia perfettamente accettabile, sì che noi dobbiamo contribuire con tutte le nostre forze perchè l'opera si realizzi nel miglior modo. Se così non si intendesse, sarebbe indegno di noi di dare mandato al Governo di fare un Codice civile peggiore di quanti ne sono nel mondo. L'Italia ignora troppo spesso ciò che accade fuori e si addormenta sui propri vecchi istituti seguitando a ripetere: l'Italia gloriosa, madre del diritto ecc. ecc. (*si vide*). Noi siamo ora dietro a tutti, bisogna confessarlo. Il nostro Codice è assai vecchio, perchè la sua data apparente è quella del 1865, ma la sua data reale è quella del Codice Napoleone; di cui non è che una non grande modificazione. Dal tempo in cui fu emanata quella mirabile legge, che è il Codice Napoleone, ad oggi, non è passato soltanto un secolo e un quinto circa, ma si è mutato il mondo. È difficile trovare nella storia un'epoca, in cui le trasformazioni sociali ed economiche si siano fatte più rapidamente che in questo secolo. Di qui la necessità delle modificazioni.

La Francia, che giustamente considera il Codice Napoleone come un monumento della propria sapienza giuridica, lo ha già mutato profondamente in moltissime parti. Ogni anno, come ricordava, mi pare, il collega Polacco, i massimi editori di libri di diritto — per esempio il Dalloz — pubblicano nuove edizioni del Codice civile con le modificazioni. È un modo di facilitare l'orientazione dei giuristi e forse sarebbe bene che in Italia si facesse altrettanto. Basta prendere uno di questi volumi, per vedere che cosa è diventato il vecchio Codice Napoleone a forza di essere modificato in questa e in quella parte.

Ma più ancora: il Portogallo prima, e poi la Spagna hanno fatti i loro Codici civili dopo il nostro; la Svizzera e la Germania hanno pubblicate due grandi opere legislative che sono state prese a modello anche da altri Stati; la Ungheria, al momento che è scoppiata la guerra aveva già redatto il secondo progetto di un Codice civile nuovo. E mentre l'Europa ha così pubblicato una quantità di Codici e in gran parte certamente migliori del nostro, le Repubbliche dell'America del Sud, le quali avevano anch'esse una legislazione sulla base del Co-

dice francese, la modificano periodicamente; parecchie di queste repubbliche seguono un sistema, non so se sia completamente imitabile, ma certo non è cattivo, di fare delle revisioni periodiche con nuove edizioni che contengono tutte le modificazioni portate nel frattempo; alcune pubblicano revisioni quinquennali che seguono tutte le trasformazioni giuridiche e sociali avvenute. Il più recente di tali Codici che è il brasiliano è una bellissima legge di cui anche gli Stati europei faranno bene a tenere conto nelle future loro opere legislative.

In questa situazione si presenta dinanzi al mondo l'Italia a comporre un nuovo Codice civile. E volete che l'Italia non si proponga di fare il miglior Codice civile?

È una questione di onore per noi. Ci sforzeremo a farlo... (*Vive approvazioni*). Non so se vi riusciremo; ma io ricordo che la Repubblica fiorentina, quando ordinò che si edificasse il Duomo, volle che si erigesse il più bel tempio della Toscana. Senza tal proposito non si sarebbe fatto quel monumento meraviglioso.

Proponiamoci dunque che l'opera sia la migliore possibile e non ci lasciamo vincere dal timore.

Quante volte alla proposta di qualche riforma io mi sono sentito rispondere: «ciò è molto difficile, lo proponete voi che siete un teorico; in pratica molte cose non si possono attuare». Ma io credo che ci voglia altrettanto tempo a fare una cosa cattiva quanto a farne una buona. La differenza sta in ciò, che fanno in molto tempo una cosa cattiva quelli che non la sanno fare, e in un tempo non troppo lungo una buona quelli che la sanno fare.

Tutto consiste dunque nell'adoperare coloro che sanno fare e io non credo che in Italia manchino persone capaci di preparare un buon Codice civile.

Questo io dico relativamente all'ampiezza del mandato.

In quanto al metodo e all'importanza della discussione parlamentare relativa a questi Codici, mi sono già permesso di dire, e in ciò ho avuto il consenso del nostro autorevolissimo presidente della Commissione, che nelle due Camere, nel discutere questo progetto di legge, utilmente abbiano trattato la materia nei loro discorsi i singoli membri, ma altrettanto util-

mente le assemblee si siano astenute dal fare voti sulla soluzione di singoli problemi.

Il collega Tommasi ritiene che questo sistema sia vizioso; ma io vorrei che egli mi consentisse la dimostrazione della bontà di questo metodo, esaminando con me le varie proposte messe innanzi dagli oratori, almeno in Senato, e vedrà che le questioni, soprattutto quelle relative al diritto civile, sono siffattamente complesse e siffattamente collegate tra di loro che il volerne risolvere alcune saltuariamente, con singoli voti parlamentari, sarebbe un gravissimo errore. È probabile che la Commissione chiamata a formare il primo progetto di questi nuovi Codici troverebbe in questi voti non degli aiuti, non degli utili indirizzi, ma degli inciampi e degli impedimenti; sicchè o il progetto governativo si metterebbe in urto coi voti parlamentari, e non sarebbe un bello spettacolo, o la Commissione farebbe cosa meno buona di quella che riuscirebbe a fare se avesse libertà di scelta.

I colleghi che hanno parlato si sono fermati soprattutto su quella parte del Codice civile, in cui sono stati trattati gli istituti menzionati espressamente nella legge di delegazione; alcuni però degli oratori hanno esteso il loro ragionamento ad altre materie. Io esaminerò rapidamente, perchè l'ora incalza, le proposte principali, seguendo l'ordine del Codice civile.

Il collega Venzi si è fermato al vestibolo della nostra legge civile, alle disposizioni preliminari e specialmente a quella parte di esse, in cui si regola il diritto internazionale privato. Ma in fondo il collega Venzi, non ha proposto di modificare radicalmente i principi fondamentali sui quali riposano quelle disposizioni; e bene ha fatto, perchè sono principi, di cui possiamo legittimamente gloriarci. Mi pare (volendo riassumere il suo discorso) che egli si sia fermato soprattutto su questo concetto: la nostra grande liberalità nell'ammettere l'applicazione di diritti stranieri può talvolta recare danno agli italiani; e perciò è utile sanzionare il principio della reciprocità ed è opportuno nella famosa questione detta del rinvio di non trarre tutte le conseguenze logiche dalla applicazione della legge nazionale dello straniero, ma di afferrare piuttosto l'occasione di un rinvio dalla legislazione nazionale straniera alla legge nostra, per applicare questa anche a stranieri.

È sempre lo stesso concetto: convien difenderci applicando il nostro diritto nel nostro territorio quando gli altri paesi non applicherebbero il nostro diritto nel loro territorio. Ed io non disconvegno dal concetto generale del collega Venzi, per quanto si debba essere dolenti che il bell'esempio dato dal legislatore italiano non sia stato seguito dagli altri popoli come si sperava. Si sperava infatti che questa nostra luce aprisse gli occhi a tutti; ma poichè il nostro esempio non è stato seguito è certo che ne è venuta in pratica qualche conseguenza dannosa per gl'italiani; onde la necessità di temperare senza rinziarvi, i principi stabiliti nelle disposizioni preliminari. Sia forse con modificazioni particolari mediante trattati, sia dando forse (dico sempre forse, perchè anche ciò che io dico non è che una proposta personale) qualche valore maggiore alla legge del Foro, quando questa è legge italiana, si potrà riuscire ad attenuare gl'inconvenienti del nostro sistema.

Tutti convengono che la parte del Codice, che si riferisce all'assente, è una delle più viziose e delle più antiquate. Come è stato già da parecchi oratori ricordato, nella sottocommissione per il dopo guerra, che io ebbi l'onore di presiedere, fra le molte iniziative che prendemmo (non sempre efficacemente perchè nessuno ci seguì) ci fu anche quella di un progetto di legge di riforma di questo titolo del codice comprendendovi specialmente il caso dello scomparso, il quale è alquanto diverso dal caso dell'assente. L'assente è colui che da molto tempo essendosi allontanato dal suo domicilio non ha lasciato notizie di sé. Lo scomparso è colui, che una calamità, quale può essere un terremoto, o una guerra, o un incendio, o un naufragio ha fatto sparire, per cui la presunzione è che egli sia morto in quel frangente. La presunzione, è di natura assai diversa nei due casi. Comunque le norme che nel progetto che fu redatto dal mio collega professor Ascoli, e fu riveduto dalla Commissione da me presieduta, si stabilirono, furono in massima accettate anche dal ministro Mortara in quel decreto in cui egli testè parlava. Fu considerato anche il caso del ritorno dell'assente dichiarato morto, dopo che il coniuge sia passato a seconde nozze.

È una cosa curiosa: questo caso, che forse

non è ancora mai accaduto, e che non si sa se accadrà, è quello su cui gli oratori della nostra Camera si sono più intrattenuti. E ciò non mi meraviglia. (*ilarità*).

Illustri e cari colleghi, l'esperienza nostra è questa: il diritto è come l'aria: ci viviamo dentro, ne viviamo, ma non ce ne accorgiamo nei casi normali, quando il diritto è buono e giova alla vita sociale anziché impedirlo. Ci accorgiamo del diritto ogni volta che esso non è conforme all'applicazione dell'attività normale, come ci accorgiamo dell'aria quando è cattiva, quando è viziata o è troppo ventosa. Perciò i casi più consueti e importanti attraggono la nostra attenzione meno dei casi strani, che ci eccitano l'immaginazione.

Ma poichè di questo caso si è tanto parlato, vorrei portarlo qui soprattutto come un esempio di ciò che accadrebbe, se ora noi formulassimo dei voti collegiali. Voi ricordate quando parlava il mio illustre amico Del Giudice: egli con la sua logica stringente e geometrica era riuscito (io lo leggevo nel volto dei colleghi del Senato, e soprattutto dei non giuristi) a persuaderli della bontà della sua proposta. Ed io pensava: se ora si votasse, si accetterebbe la proposta Del Giudice. È una proposta rettilinea, semplicissima: il nostro diritto non conosce lo scioglimento del matrimonio, se non per la morte: dunque se ritorna lo scomparso o l'assente, e ritrova la moglie, quella è la sua moglie, e se essa, sia pure per concessione di legge, ha potuto passare a seconde nozze, queste seconde nozze dovranno annullarsi, come se per un errore la moglie avesse creduto morto il marito, anche in forza di un certificato dello stato civile attestante la morte. È la linea retta. Ma la linea retta, si dice, non esiste in natura. Il matematico Poincaré diceva che la linea retta era quella percorsa dalla luce. Oggi si dice che anche la luce si permette a volte delle deviazioni dalla linea retta. E se la linea retta non esiste in natura, molto meno esiste nell'ordinamento sociale; perchè la linea retta cos'è? È il dedurre una conseguenza da un principio; ma questo principio non funziona mai da solo nella vita dell'uomo e nella società; il diritto deve tener conto di tutto il complesso di quelle cause che diventano, dal punto di vista logico, principi che si intrecciano dando luogo a soluzioni diverse da

quelle che ciascun principio isolatamente porterebbe.

Avete udito da altri oratori alcune diverse soluzioni del problema proposto; e forse mentre il senatore Cannavina parlava o parlava il senatore Mortara avrete detto: eppure hanno ragione anche questi signori!

La cosa è anche molto più complicata di quanto può parere già da quelle contraddizioni. Le soluzioni possono infatti essere queste: soluzione Del Giudice: il primo matrimonio è valido e il secondo si annulla; soluzione Cannavina: è valido il secondo matrimonio e del primo non si parla più. Oppure si può dire: l'uno e l'altro possono annullarsi secondo la volontà delle parti. Una soluzione in questo senso è quella del decreto Mortara: si annullerà il secondo matrimonio, purchè ci sia la richiesta delle parti. Siamo lontani così dalla indissolubilità sacrosanta del matrimonio, perchè dipenderà dalla mera volontà di uno dei tre interessati lo scioglimento di uno dei vincoli e la conferma dell'altro. È un caso peggiore del divorzio regolato da una legge, dal punto di vista della dissolubilità del vincolo del matrimonio; eppure ci sono forti ragioni anche a favore di questa soluzione.

Ma si può anche figurare qualche altra soluzione. Per esempio se il primo matrimonio ha figli e il secondo no, si darà forza al primo e si annullerà il secondo; nel caso inverso, si convaliderà il secondo. Se vi sono figli di entrambi, si seguirà uno di quei sistemi misti (*ilarità*) oppure, nell'imbarazzo di queste varie complicazioni, si ricorrerà al Re, come ha proposto il Brunetti, affinché giudicando del complesso delle circostanze dichiarerà quale è il matrimonio annullabile e quale è quello da mantenere.

Ciascuna di queste soluzioni può addurre a suo favore molte considerazioni, come può trovarne parecchie in contrario. Il discuterne anche nella quiete di una seduta senatoria (o forse di dieci sedute senatorie, perchè se ne dovrebbe discutere a lungo) a che ci porterebbe? È molto meglio rinviare interamente la soluzione di questo problema ad una commissione tecnica, la quale terrà conto di tutte le ottime osservazioni, che deputati e senatori hanno fatto. Io non vorrei che mi si credesse senz'altro contrario alla opinione del Mortara

che, colla autorità somma che tutti in lui riconosciamo ha difeso la sua opera legislativa; ma avverto, tuttavia, che il dare alla volontà dei tre individui interessati la facoltà di risolvere il problema (perchè il dire che si scioglierà il secondo matrimonio se si domanderà lo scioglimento, significa attribuire questa facoltà alla volontà individuale) può essere straordinariamente pericoloso. Dato infatti che il caso poco verosimile avvenga, occorre ricordare che il progetto contempla uno scomparso o uno assente che sia stato tale per lunghi anni, e che, per conseguenza, abbia vissuto di una vita propria, estranea alla famiglia per tutto questo tempo; egli, tornando, troverà la moglie in una condizione, che vi descriveva eloquentemente il collega Mortara, non sempre per lui desiderabile, nè egli, forse, sarà più in istato da essere utile marito, per la società. Molte volte la sua scelta sarà determinata da considerazioni economiche più che da considerazioni di ordine familiare. Se la moglie è ricca, egli si avvantaggerà del suo diritto di scelta o per chiedere la dissoluzione del secondo matrimonio o per ricattare i coniugi di questo con la minaccia dello scioglimento. Noto questo inconveniente non per risolvere il problema in un senso o nell'altro, ma per dimostrare al Senato come tali questioni di diritto civile si presentino sotto tanti aspetti diversi che è impossibile darne una franca e pronta soluzione anche da chi lungamente abbia prima meditato.

E veniamo ad un altro punto gravissimo: si accenna nella delegazione legislativa, espressamente ai casi di nullità del matrimonio, e l'onorevole Nuvoloni ne ha approfittato per proporre il divorzio sotto la veste di una nullità: se due coniugi si sono separati, egli dice, e la separazione è durata per cinque anni, sarà annullato il matrimonio; ma ciò significa: sarà pronunziato il divorzio. Se il divorzio non si vuole, questa proposta dovrà eliminarsi.

Alla Camera dei deputati il concetto di nullità è stato da alcuni oratori alquanto esteso a casi sopravvenienti e posteriori alla celebrazione del matrimonio; ma effettivamente questi casi non rientrano nel concetto di nullità, perchè la nullità è il prodotto di cause esistenti al momento in cui il matrimonio si è formato. Questo è certo un problema di somma gravità.

È accaduto in Italia che la nostra legislazione matrimoniale fondata, come ha dimostrato l'onorevole collega Mortara e come io non tornerò a dire con minore eloquenza, sopra il diritto canonico, sopra il diritto della religione dominante, è stata molto più rigorosa della Chiesa stessa; per quanto concerne la nullità vi sono molti matrimoni che possono annullarsi per diritto canonico e che debbono invece mantenersi saldi per diritto civile.

Ora è da vedere se la espressa delegazione di rivedere la materia delle nullità del matrimonio non possa farsi estendere queste ai confini stessi cui il diritto canonico, diritto assai venerando o fondato sopra un'esperienza di secoli, è pervenuto.

Veniamo ai figli naturali o figli illegittimi, come dice la legge di delegazione. È una materia di quelle che sono state più lungamente trattate, così nella dottrina, come anche nei progetti legislativi. Molti dei non pochi Guardasigilli che si sono succeduti si sono creduti in dovere di presentare un progetto sulla filiazione naturale; ed io sono uno dei rei perchè esiste anche un mio progetto che faceva pur troppo sdegnare il mio collega onorevole Garofalo!

GAROFALO. Io mi sono permesso qualche osservazione!

SCIALOJA. È una materia che tutti conoscono ormai: essa è stata tante volte discussa, che il tornarla a discutere in questa occasione mi parrebbe addirittura superfluo. Voglio dire soltanto a coloro che negano la ricerca della paternità oltre limiti attuali del Codice civile, che il problema non deve guardarsi solamente dal punto di vista del diritto privato e dello stato dell'individuo, che pure sarebbe gravissimo, ma è da considerarsi come un problema che oggi ha assunto una importanza sociale immensa.

Se voi guardate le statistiche penali, trovate che i figli naturali danno alla delinquenza un numero sproporzionato di rei. Questi figli naturali in gran parte gravano pesantemente su tutta la società per la loro alimentazione ed educazione, mentre coloro che li hanno messi al mondo si sbrigano, col divieto della ricerca della paternità, da ogni onere personale. (*Approvazioni*).

È un problema non solo di un puro diritto privato, ma di vero diritto sociale per l'importanza che ha nella società nostra. Qual'è la via che dovremo percorrere? Quella del diritto latino, tradizionale in Italia, o quella del diritto vigente oggi in Austria? È questa una questione che si impone alla Commissione legislativa che dovrà tener conto delle due correnti.

In Austria le conseguenze della ricerca della paternità sono patrimoniali: si tratta solo di un debito pecuniario che grava sull'autore presunto e spesse volte innocentissimo del figlio. Vedo che il senatore Ferraris approva: la sua competenza è stata già dichiarata dall'onorevole Polacco! (*ilarità*).

Io molte volte ho manifestato la mia opinione favorevole alla tradizione latina, la quale, se per gli effetti famigliari attribuisce molto maggiore importanza al riconoscimento e alla dichiarazione di paternità, toglie di mezzo anche molti inconvenienti; perchè, come diceva ottimamente il collega Polacco, agli effetti meramente patrimoniali, il giudice è sempre propenso a riconoscere la paternità di colui che ha bisogno di aiuto e di sussidio, laddove se si tratta di attribuire la qualità quasi familiare di figlio naturale, la legge e la giurisprudenza possono imporre vincoli di prova molto più gravi.

Anche di ciò sarebbe difficile parlare oggi senz'altro in Senato, appunto perchè l'una e l'altra soluzione non dipendono soltanto dalla contemplazione dello scopo, ma anche dal complesso di mezzi che si possono ordinare per giungere all'uno o all'altro scopo. Il collega Polacco ha sollevato un'altra questione: perchè il Codice nostro attuale ammettendo il riconoscimento del figlio naturale da parte del padre, nega i vincoli di parentela, sia pure di quasi parentela, con i parenti del padre che ha riconosciuto? A prima vista la cosa sembra veramente crudele e contro natura; riconosciuto il vincolo di sangue, questo deve essere efficace verso tutti coloro che sono per sangue uniti. Ma non si può dimenticare il fatto che il riconoscimento è volontario; per la volontà di colui che riconosce si stabilisce un rapporto con il figlio riconosciuto e che questo corrisponda realmente ad un vincolo di sangue nessuno al mondo lo può dire; il Codice pre-

vede che possa essere impugnato il riconoscimento non rispondente in alcun modo ai fatti, ma l'impugnativa è difficile, e senza di essa l'atto volontario produce i suoi effetti.

Il riconoscimento, come atto di volontà, deve avere effetto per colui che questa volontà ha dimostrato, ma sarebbe grave che dovesse rifluire sopra la parentela. Pensate un po' allo scherzo di qualche figlio discolo facente qualche riconoscimento ricadente a carico del padre! (*ilarità*).

Ad ogni modo è un problema da studiare; le osservazioni che metto innanzi servono solo a dimostrare le difficoltà delle varie soluzioni.

L'adozione. L'adozione è stata considerata dal collega Del Giudice e dal collega Polacco. Il Codice nostro è infelicissimo per questa parte, ed il suo difetto è voluto dal legislatore che non era favorevole all'adozione, e fu forzato ad ammetterla, perchè la corrente comune lo spingeva: esso la rese molto difficile.

Di qui il fatto che le adozioni in Italia sono rarissime. Quando per la guerra abbiamo sentito il bisogno sociale di favorire l'adozione, siamo stati costretti a rompere i vincoli posti dal titolo del Codice civile e ad ammettere un'adozione molto più facile; direi molto più ragionevole. È evidente che l'adozione s'impone; noi dobbiamo riformare questo istituto in modo assai più largo, tenendo conto da una parte delle norme dettate per gli orfani di guerra, e dall'altra della svariaticissima legislazione di altri Stati in questa materia. Il collega Polacco ricordava che il nuovo Codice di diritto canonico, quando parla dei vincoli tra adottato e adottante, si rimette alle legislazioni civili; non poteva fare altrimenti.

La parola adozione non ha ormai alcun significato preciso nel mondo, perchè corrisponde, nelle varie legislazioni, ad istituti così essenzialmente diversi gli uni dagli altri, che possono aver lo stesso nome tradizionale, ma non hanno alcuna comunione di sostanza.

Di questi svariaticissimi tipi di vincoli artificiali di filiazione quali seguiremo? Dovremo studiare la cosa molto da vicino; ne potremo seguire più di uno, perchè non è detto che nel nuovo Codice si debba avere un sol tipo di adozione.

Uno, per esempio, che più si avvicini al vincolo tra padre e figlio e un altro invece che

costituisca piuttosto una tutela paterna, nel senso sentimentale della parola, al fanciullo che si trova senza soccorso.

Non bisogna tuttavia esagerare anche in questo: abbiamo l'esempio del Soarez, l'illustre legislatore tedesco, il quale inventò nel Diritto territoriale prussiano quell'istituto che si chiama *Pflegkindschaft*. È difficile tradurre la parola, ma essa vuol dire « filiazione a scopo semplicemente della cura del ragazzo che ne ha bisogno », e che produce effetti giuridici molto minori della vera adozione. Ma nato così questo istituto nel cervello sapiente del Soarez, esso è abortito: non ha avuto grande vita pratica nella stessa Germania. Quindi non bisogna creare solo per fantasia: ma tuttavia bisogna tener conto di tutte le esperienze che altri popoli hanno fatto in materia.

Circa gli alimenti, il senatore Del Giudice, che non deve avere una larghissima parentela di cugini (*si ride*) propone di allargare la sfera dell'obbligazione alimentare al di là di quella prescritta dal Codice; ed il suo ragionamento è anche qui rettilineo, come la sua mente. Egli si è detto, che l'obbligo alimentare è parallelo al diritto di successione legittima; ora, siccome questo è molto più largo della sfera entro cui si ammette l'obbligazione alimentare, bisogna allargar quest'ultima. Prima di tutto mi permetto di dubitare di quel parallelismo, perchè si potrebbe dire, non che il diritto agli elementi è parallelo alla successione legittima, ma bensì alla successione necessaria. Ma anche questa, come del resto tutte le simmetrie, in diritto vale assai poco. Lo spirito di tradizione che in queste materie vale moltissimo, è invece tutto in senso contrario a quello voluto dal Del Giudice; perchè a stento l'obbligo alimentare si è esteso fino ai fratelli, e con quelle limitazioni che conosciamo. Ciò non significa che non si debba considerare la proposta; ma intendo dire che bisogna andare un po' adagio. Il caso di colui che, nato da una famiglia non agiata o povera, si sia formata una posizione sociale che lo faccia emergere dal complesso della sua parentela, è un caso che non ci deve spingere a dargli addosso per impoverirlo allo scopo di sussidiare tutti i suoi parenti. È utile che si assurga dalle classi umili alle classi superiori, è una utilità sociale anche questa che bisogna considerare. Questa tesi della necessità di esame

più profondo diventerà un ritornello noioso per voi; ma è la tesi che sostengo.

Che dire delle proposte del senatore Berio: contratto d'impiego, contratto di lavoro, contratto di appalto? Egli vorrebbe toglier l'appalto dal Codice civile. Ma io non so perchè. L'appalto è una forma di locazione che può in certe applicazioni assumere il carattere commerciale; ma il suo tipo è quello della locazione, e rientra per conseguenza nelle norme generali del Codice civile.

Circa il contratto di lavoro e d'impiego, bisogna andare più adagio. È evidente che in questa materia il diritto recentissimo ha fatto grandi progressi; sono norme che si vanno elaborando con una serie di leggi che hanno carattere in parte civile, in parte amministrativo e sociale. Ora che cosa si può fare nel Codice civile, relativamente a questi Istituti nuovi? Non sembri misoneismo il mio; ma io credo che nel Codice civile poco si possa fare, salvo lo stabilire dei principii che aprano la porta allo svolgimento futuro. Per esempio, dovrà essere considerato il caso del contratto collettivo, perchè è una forma che rifluisce sul tipo del contratto generale; e così si potrà tener conto di altri Istituti che hanno già preso lineamenti chiari e fermi. Ma la disciplina del contratto di lavoro è in gran parte di diritto pubblico più che di diritto privato, e deve essere lasciata alle leggi riguardanti il diritto pubblico. Sarebbe anche pericoloso cristallizzare in un Codice norme che debbono essere lasciate a quella legislazione più mobile che è costituita dalle leggi speciali. Non è dunque perchè io disconosca l'importanza di questa materia, ma anzi appunto perchè ne riconosco l'importanza, che non credo opportuno di cristallizzarla in un Codice civile, il quale deve contenere delle norme già definitivamente elaborate.

BERIO. Così ho detto.

SCIALOJA. E questo risponde anche a ciò che diceva il mio carissimo collega Rava circa il Codice sociale, che egli propose, e che veramente si dovrebbe proporre all'assente nostro collega oggi eccellenza Corbino piuttosto che al ministro della giustizia, perchè rientra pel suo carattere generale, più nella competenza del ministro dell'economia nazionale che in quello del ministro della giustizia.

Il collega Polacco, difendendo la mia opi-

nione circa la maggiore ampiezza del mandato del Governo, parlò anche della successione, proponendo di estendere il diritto successorio del coniuge superstite e di ammettere nella nostra legislazione la ventilazione per il possesso delle cose ereditarie secondo il diritto austriaco: sono queste due materie che certamente saranno oggetto di studio da parte della Commissione legislativa.

Inquanto al coniuge superstite, bisognerà pensarci ancora un poco. Quando l'onorevole Polacco parla è attraente come la sirena, e si è indotti facilmente a dargli ragione; ma poi, ripensando alla sua proposta, bisogna pure tenere conto della nostra costituzione sociale familiare, benchè forse non di tutta Italia, perchè in questa materia le condizioni delle regioni italiane presentano notevoli differenze. Abbiamo in Italia ancora il gruppo familiare stretto, a base maschile, e l'attribuzione di troppo largo campo alla successione del coniuge superstite, quando questo è la moglie, porta alla distrazione di una parte ingente del patrimonio familiare, facendolo entrare in una famiglia aliena, che alla nuova generazione si stacca completamente da quella che ha prodotto il patrimonio che è oggetto della successione.

E nel tener conto della struttura della nostra famiglia, non bisogna dimenticare un'altra cosa. Nella nostra legislazione, noi abbiamo distrutto una quantità di vecchi istituti, nei quali poteva facilmente trovarsi il compenso, agli effetti meno buoni di altri istituti che ci alletterebbero oggi. La distrazione di ingente parte del patrimonio familiare, che mi fa temere che non possa troppo allargarsi la successione del coniuge superstite, trovava compenso nel fidecommesso, quando era ammesso, perchè questo serviva a conservare la parte del patrimonio, che si voleva mantenere nella linea maschile. Abolito il fidecommesso, ci manca questo compenso: e si rende più difficile il regolamento dal discusso punto di diritto nel suo complesso.

La ventilazione è uno strumento tecnico e forse, o nella forma austriaca, o in qualsivoglia altra forma, si imporrà anche per un'altra ragione, per la riforma desiderata della trasmissione della proprietà immobiliare, di cui parlerò fra breve. Temo di andare per le lunghe...

Voci: No, no.

SCIALOJA. ... Anzi ne parlerò subito, perchè trovo segnato appunto il collega Rava nell'ordine dei miei appunti.

Avete tutti sentito con vero diletto, almeno grandissimo fu il mio, l'agile ed erudita parola del collega Rava, che parlandovi di trascrizione è riuscito a fissare la vostra attenzione e a rendervi piacevole un tema che di sua natura non lo sarebbe; egli ha detto in sostanza: « Le nuove provincie col diritto austriaco hanno il sistema dell'intavolazione, perchè volete che le vecchie provincie si atten-gano ancora al sistema antiquato e certo meno perfetto della trascrizione? Io desidererei che la Commissione tenesse conto di questo, e si avviasse direttamente alla intavolazione » ed egli vi ha fatto un breve riassunto dei vari sistemi di libri fondiari che potrebbero servirci di esempio.

Il mio amico Vitelli che stava dietro a me, mentre l'on. Rava parlava, mi disse due parole: Mezio Rufò, che non so se abbiano un gran significato per la maggior parte dei colleghi, ma lo avevano per me romanista. Molti credono che il sistema dei libri fondiari sia cosa recente e germanica. Un papiro che soliamo chiamare la *petizione di Dionisia* (io non sono papirologo, ma mi considero allievo del senatore Vitelli) ci ha svelato il sistema dei libri fondiari dell'Egitto.

Nel primo secolo dell'Impero Romano, Mezio Rufo prefetto dell'Egitto ordinò la revisione dei libri fondiari, perchè erano riusciti difettosi per trascuranza.

La cognizione di quel sistema di pubblicità dei trapassi fondiari si è molto arricchita dopo la scoperta cui ho accennato, e oggi noi conosciamo abbastanza precisamente tutto il sistema dei libri fondiari dell'Egitto Romano. Questo per dimostrare che le cose sono quasi sempre molto più vecchie di quello che crediamo. Ma veniamo ai nostri giorni.

Io era un vecchio sostenitore del sistema dei libri fondiari; e non ho detto vecchio così retoricamente, perchè devo ricordare che io faceva parte di una Commissione eletta nel 1892 o 1893 (la parola vecchio sentite bene che cosa significa) dal ministro Bonacci, la quale doveva studiare la istituzione dei libri fondiari in Italia, in rapporto col catasto, il quale allora era all'inizio, ma pur troppo non

abbastanza all'inizio. Questa Commissione, di cui facevano parte uomini di vera autorità, ai quali io non poteva paragonarmi, come il Messedaglia, il Costa ed altri, venne alla conclusione che non si potessero costituire i libri fondiari, allo stato delle cose. Purtroppo quando fu fatta la nuova legge sul catasto si disse che eventualmente avrebbe potuto servire anche all'accertamento delle proprietà; ma al solito, per paura di fare troppo presto, si aggiunse: non risolviamo ancora la cosa, prendiamo tempo, si risolverà. Non si è risolta, peggio, si è fatto qualche cosa che è di impedimento alla risoluzione, perchè il modo con cui il catasto si è venuto eseguendo in Italia, non tenendo conto praticamente dello scopo giuridico dello accertamento, ha fatto sì che di esso difficilmente ci si potrebbe servire per libri fondiari.

Bisognerebbe tornare a fare una quantità di operazioni; e siccome questo significa spendere molti milioni, la cosa si presenta difficilissima. In alcuni luoghi i rilievi si sono fatti senza tener preciso conto dei limiti dei diversi fondi, ma tenendo conto piuttosto della omogeneità delle culture.

Certo il generale Ferrero, uomo di grande competenza nell'esecuzione geometrica del catasto ci dichiarò che egli riteneva l'opera disadatta allo scopo e che si sarebbe dovuto in più parti tornare da capo. Io proposi allora un sistema che credevo adatto per giungere, dopo una serie di anni, attraverso artifici giuridici, ad un catasto probatorio (come allora si diceva) cioè a veri libri fondiari. Mi fu risposto che lo andava troppo per le lunghe, perchè effettivamente il sistema sarebbe divenuto perfetto e avrebbe dato frutti sicuri dopo trenta anni. Sono oggi trenta anni dal 1893 e non solo non si è fatto nulla, ma forse siamo in stato di non poter utilmente cominciare neppure ora! Data questa condizione di cose, che rimaneva da fare? studiare una riforma della trascrizione che, se non ci portava a tutti gli utili effetti dei libri fondiari, potesse però molto avvicinarsi ad essi, tanto da avere nei registri dei conservatori i documenti che, se un giorno si fossero messe in ordine le operazioni geometriche, potessero immediatamente permettere la creazione del libro fondiario vero e proprio. Non è dunque per nostro de-

siderio che abbiamo preferito la trascrizione; per me fu un dolore dover rinunciare ai libri fondiari.

Il Gianturco formulò un primo progetto. Io ne ho fatto un altro nei pochi giorni, nei quali fui guardasigilli; e dovè dichiarare al Senato che dei vari progetti legislativi che in quei giorni misi insieme, quello a cui tengo di più perchè mi pare, tecnicamente, il più perfetto mio figliuolo è quello della trascrizione.

Il problema era questo. La trascrizione, come è nel Codice, serve a ben poco, soprattutto perchè manca la continuità della catena delle trascrizioni. Il primo problema pertanto è di costituire la continuità di questa catena. Ma questa catena è rotta dal nostro Codice, per il fatto che molti dei trapassi,* ed alcuni dei più importanti, non sono soggetti a trascrizione: tutti i trapassi per successione ecc... Io studio fu di perfezionare la cosa in modo che nessun anello mancasse e nessuno si potesse rompere facilmente.

Credo che questo problema sia stato risolto dal mio progetto. Tutti i tecnici che l'hanno studiato hanno dovuto riconoscerlo. Quello che io non poteva imporre allora, era l'obbligatorietà della trascrizione; ma questo punto è stato non risolto veramente, ma impostato con un tentativo imperfetto di soluzione in quel decreto del 1916 che il Ministero Boselli, del quale io aveva l'onore di far parte, emanò. Io osservai allora al collega Meda che quel decreto presentava: Perchè non attenerci al progetto assai più perfetto? Si rispondeva che si doveva far presto; e così, come spesso accade da noi, per far presto si fece male.

Quel decreto aveva specialmente scopo finanziario: ne risulta che il proprietario oggi paga di più, ma non ne ricava grande utilità.

Unendo il concetto dell'obbligatorietà a quello della completezza della catena, si può, dopo un certo numero di anni, giungere al risultato che la iscrizione nei registri della trascrizione sia prova della proprietà, il che costituisce la principale utilità dei libri fondiari. Non si potrà giungere colla trascrizione alla prova della delimitazione dei fondi, ma per gli altri effetti la trascrizione e il libro fondiario si avvicinano. Però non potrebbe emanarsi una legge speciale su questo punto senza rivedere grandissima parte del Codice civile nostro; perchè, ammessa

la completa obbligatorietà della trascrizione, si deve giungere a dichiarare che non si acquista la proprietà immobiliare se non in quanto l'atto sia trascritto; altrimenti non si ottiene la sicurezza. Ma per ciò bisogna rinunciare al principio fondamentale del passaggio della proprietà per puro consenso.

È una cosa questa che tutte le legislazioni hanno fatto, ma che ci costringe a rivedere una quantità di istituti in tutto il Codice civile; perchè quel principio ha dato luogo a conseguenze giuridiche molteplici nel diritto delle obbligazioni, oltre che nei diritti reali. Una riforma isolata della trascrizione con l'obbligatorietà, io non potei tentarla subito, perchè avrebbe dovuto riconnettersi ad una generale modificazione del Codice civile. Oggi che il Codice civile si deve modificare, si potrà attuare semplicemente questo concetto, se si intende nel modo largo che io ho detto il mandato legislativo.

E mi pare di aver in questo modo trattato di tutta la materia che fu toccata dagli onorevoli oratori.

Il collega Tommasi ricordò anche l'opera di unificazione del diritto delle obbligazioni, che noi avevamo tentato d'accordo con l'Università di Parigi, cercando di avere in materia di obbligazioni una legislazione più che si potesse conforme tra l'Italia e la Francia, e così con tutti gli Stati di diritto latino o mediterraneo che avrebbero potuto aderirvi. Il giorno in cui questa unificazione si ottenesse, noi avremmo tolto di mezzo gran parte delle controversie di diritto internazionale privato, le quali sono sempre morbose. Il diritto internazionale privato è una medicina per le malattie del diritto; migliore è l'igiene, che sarebbe in questo caso rappresentata dall'unificazione del diritto delle obbligazioni. Io ho dedicato parte dei miei studi a questo ideale, e spero che si possa raggiungere nel Codice di nuova formazione, inserendovi questa parte d'accordo con la Francia, e costituendo così un primo principio di quella unificazione del diritto privato che già esisteva in Europa e che noi abbiamo rotto per l'indipendenza della nazionalità, soltanto alla fine del decimo ottavo secolo.

Ecco rapidamente il quadro che a me pare ci si debba proporre nella proposta riforma. Ecco i dubbi che ho potuto esporre circa le opinioni

che sono state presentate dai diversi colleghi. Mi perdoni il Senato, se ho ecceduto parlando a lungo, ma era forse questa la capitale materia della riforma dei Codici. E se così è, uniamoci tutti nel voto che l'opera legislativa del nuovo Codice civile contribuisca alla gloria di Italia. (*Vivissimi e generali applausi; molte congratulazioni*).

Voci: A domani, a domani!

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Mi è assolutamente impossibile essere presente al Senato domani, avendo impegni d'ufficio inderogabili.

Prego quindi il Senato se vuole differire la discussione, di rimetterla a lunedì o martedì.

PRESIDENTE. Il ministro dichiara che dovere di pubblico ufficio gli impediscono di essere presente a Roma domani e chiede che la discussione sia rinviata a lunedì.

Pongo ai voti questa proposta.

(È approvata).

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Agnetti di dar lettura di una interrogazione.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Chiedo di interrogare S. E. il Presidente del Consiglio e i ministri dei lavori pubblici e delle finanze per conoscere quali provvedimenti intende il Governo adottare per riparare adeguatamente i gravissimi danni arrecati alla città di Napoli ed alle opere pubbliche della medesima dal recente spaventoso uragano, e per prevenirne altri maggiori.

Spirito.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15.

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Delega al Governo della facoltà di arre-care opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura ci-

vile, di commercio e per la marina mercantile in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie (N. 611).

II. Discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del decreto Reale 19 aprile 1923, n. 1000, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III (N. 603).

III. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-P, XIX-Q, XIX-R *Documenti*).

La seduta è tolta (ore 18.55).

Licenziato per la stampa il 6 dicembre 1923 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche